

Regione Umbria

Servizio Geologico e Sismico

I Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OCDPC n. 171 del 19 giugno 2014 per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati.(art. 2, comma 1, lett. c) **Annualità 2013**


**Scorrimento graduatoria ex D.G.R. n. 171
del 18.02.2015**

Perugia, Ottobre 2015

Redazione del Programma
Marco Barluzzi

(pagina lasciata bianca intenzionalmente)

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA



(pagina lasciata bianca intenzionalmente)

INDICE

1. PREMESSE E FINALITÀ.....	8
2. RISORSE FINANZIARIE.....	9
3. INIZIATIVE ATTIVATE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE.....	9
4. DISCIPLINA TECNICA ED AMMINISTRATIVA.....	10
5. DISCIPLINA DEL CONTROLLO E DELLA VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA PER GLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.....	10
6. INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DELL'ANNUALITÀ 2012 EX DGR 171/15.....	11
7. COMUNI INTERESSATI DALL'INIZIATIVA.....	11
8. CATEGORIE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.....	12
8.1 CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE.....	12
9. ACCESSO AI CONTRIBUTI: LIMITI ED ESCLUSIONI.....	13
10. LIMITI DEI CONTRIBUTI E SPECIFICHE.....	15
10.1 ULTERIORI SPECIFICHE.....	15
11. SPECIFICHE SUI PUNTEGGI ATTRIBUITI E PRIORITÀ.....	16
12. ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA.....	17
12.1 FASE 1: AVVIO DELL'INIZIATIVA.....	17
12.2 FASE 2: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONTRIBUTO DEL SOGGETTO PRIVATO.....	18
12.3 FASE 3: COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI COMUNALI DELLE ISTANZE AMMISSIBILI ED ESCLUSE.....	18
12.4 FASE 4: COSTITUZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA REGIONALE FINALE.....	19
12.4.1 <i>Specifiche sugli interventi ammessi a contributo e sulla graduatoria.....</i>	<i>19</i>
12.5 FASE 5: PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DEGLI INTERVENTI.....	19
12.5.1 <i>Categoria delle Opere.....</i>	<i>20</i>
12.5.2 <i>Progetto difforme dalla tipologia di intervento ammesso a contributo.....</i>	<i>20</i>
12.6 FASE 6: INIZIO E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI.....	21
12.6.1 <i>Proroga all'inizio dei lavori.....</i>	<i>21</i>
12.6.2 <i>Proroga alla fine dei lavori.....</i>	<i>22</i>
12.6.3 <i>Applicazione delle penali per superamento dei termini di conclusione dei lavori.....</i>	<i>22</i>
13. TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI EREDI DEL SOGGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO.....	23

14. TRASFERIMENTI REGIONALI, LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	23
14.1.1 <i>Trasferimenti della Regione Umbria ai Comuni</i>	23
14.1.2 <i>Erogazioni dei Comuni ai beneficiari privati.....</i>	24
14.1.3 <i>Erogazioni del Comune con fondi già resi disponibili dalla Regione</i>	24
15. LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI GESTIONE EX ART. 2, COMMA 7, AI COMUNI	25
16. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	25
17. ADEMPIMENTI PROCEDURALI DEI COMUNI	25
18. REVOCHE DEI CONTRIBUTI.....	26
19. RINUNCIA DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEI BENEFICIARI FINALI	26
20. MODIFICA DEI PUNTEGGI DI MERITO	27
21. REFERENTI REGIONALI	27
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - TIMELINE DELLE ATTIVITÀ SU EDIFICI PRIVATI PROGRAMMATE DALLA REGIONE, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL'OCDPC N. 171/2014.	31
ALLEGATO 2 - TAB. 1: I PROGRAMMA EDIFICI PRIVATI EX OCDPC 171/14. ELENCO DEI SOGGETTI PRIVATI AMMESSI A CONTRIBUTO (ESTRATTO DALLA TAB. 1 DELL'ALLEGATO A ALLA D.G.R. N. 171 DEL 18.02.2015).....	33
ALLEGATO 3 - MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONTRIBUTO EX OCPDC N. 171/2014 – EDIFICI PRIVATI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CUI ALLA D.G.R. N. 171/15 - I PROGRAMMA REGIONALE ANNUALITÀ 2013. .	38
ALLEGATO 4 - MODELLO COMUNICAZIONE NOMINATIVO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA C) DELL'OCDPC 171 DEL 19.06.2014. I PROGRAMMA ANNUALITÀ 2013. EDIFICI PRIVATI.....	40
ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DE MINIMIS	41
ALLEGATO 6 - I PROGRAMMA SU EDIFICI PRIVATI EX OCDPC N. 171/14 – DGR XXX/XXXX, INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C). RILEVAZIONE INTERVENTI.	44
ALLEGATO 7 - INTERVENTI PRIVATI: RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO E CERTIFICAZIONE DI CONGRUITÀ.	45
ALLEGATO 8 - SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI (ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL'O.C.D.P.C. N. 171/14).....	47

ALLEGATO 9 - DISCIPLINA DEL CONTROLLO E DELLA VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA PER GLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO 52

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1: Cronologia per i contributi di prevenzione sismica su edifici privati. I Programma - Annualità 2013..... 31

1. PREMESSE E FINALITÀ

L'articolo n. 11 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico" della Legge 24/06/09, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) stabilisce l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell'importo di 44 milioni di Euro per l'anno 2010; di Euro 145,1 milioni per l'anno 2011; di Euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; di Euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di Euro 44 milioni per l'anno 2016.

L'attività è stata avviata con la pubblicazione (G.U. n. 281 del 01/12/10) dell'**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907** del 13 novembre 2010 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico" e proseguita con la pubblicazione dell'**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007** (G.U. n. 138 del 15/06/2012), dell'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52** (G.U. n. 50 del 20/2/2013) e dell'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171** (Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in G.U. n. 145 del 25/06/2014)

Con Decreto 4 agosto 2014, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 6/11/2014, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha assegnato le risorse finanziarie per l'attivazione delle azioni di prevenzione sismica.

Va sottolineato che, al momento, nessuna delle Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE) risulta formalmente approvata e pertanto, in ottemperanza all'art. 4, comma 1 dell'OCDPC 171/14¹, la Regione può utilizzare le proprie graduatorie di merito (dei soggetti ammissibili a contributo ma non finanziati per carenza di fondi) non ancora esaurite.

Quindi, il presente programma consiste nell'assegnazione dei contributi, per scorrimento fino all'esaurimento, ai soggetti della graduatoria regionale di merito di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A della D.G.R. 18 febbraio 2015, n. 171², non soddisfatti per carenza di fondi. Infatti, delle 64 richieste di contributo ammissibili, solo 26 sono state ammesse, per adeguata capienza finanziaria, con il medesimo atto (Tabella 2, Allegato 1 alla D.G.R. n. 171/15) e per un ammontare complessivo di Euro 637.306,70.

¹ Art. 4, comma 1, O.C.D.P.C. 25.06.2014, n. 171: "1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa". **Si precisa che, al momento dell'avvio del processo di programmazione regionale dei presenti interventi contributivi, non risulta approvata la Condizioni Limite dell'Emergenza (CLE) per nessuno dei Comuni della Regione e che, quindi, è pienamente riutilizzabile la graduatoria generale di cui all'Allegato A della Delibera di Giunta della Regione Umbria 18 febbraio 2015, n. 171, che già tiene conto delle altre priorità indicate al comma dell'articolo suddetto.**

² D.G.R. 18 febbraio 2015, n. 171 recante "DGR n. 720 del 16 giugno 2014: interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati ex art. 2, comma 1, lett. c) dell'OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013. Il Programma regionale annualità 2012. Approvazione graduatoria interventi ammessi a contributo".

Con il presente programma, quindi, possono essere ammessi a contributo, per le finalità e ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 171/14, **38 soggetti privati per un ammontare complessivo di Euro 1.377.901,00.**

La Giunta regionale, per la relativa copertura finanziaria, intende unificare parte dei i nuovi fondi derivanti dall'Ordinanza 171/14 con le economie registrate nel I e nel III Programma regionale, pari a Euro 512.152,73, (così come previsto dall'art. 15, comma 1 dell'OCDPC 171/14³), entrambi riferiti all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'O.C.D.P.C. n. 52 del 20.02.2013 per interventi analoghi ai presenti su edifici privati ex art. 11 della legge 77/09.

Resta inteso che, salvo esplicito avviso contrario, i contributi oggetto del presente programma sono subordinati alle disposizioni dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile – O.C.D.P.C. – del 26.05.2014, n. 171, di seguito "Ordinanza", e che la disciplina della medesima Ordinanza 171/14 prevale sulle disposizioni delle analoghe precedenti Ordinanze a valere sulla legge 77/09.

2. RISORSE FINANZIARIE

La Regione Umbria destina quindi, a valere sul capitolo 8878 del bilancio regionale 2015 e in ottemperanza ai disposti dell'art. 2, comma 5 dell'Ordinanza, all'attuazione della presente Azione l'importo di **€ 1.377.901,00.**

Sono comprese nel suddetto importo:

- a) la somma di **€ 16.364,73** corrispondenti all'economia registrata, per interventi di pari finalità, nel III Programma regionale dell'annualità 2012 di cui alla D.G.R. n. 346 del 23 marzo 2015⁴ ed accertata con il medesimo atto;
- b) la somma di **€ 495.788,00** corrispondenti all'economia registrata, per interventi di pari finalità, nel I Programma regionale dell'annualità 2012 di cui alla D.G.R. n. 1289 del 19 novembre 2013⁵ ed accertata con D.D. n. 7923 del 28.10.2015;
- c) la somma di **€ 865.748,27**, 864.174.38 pari ad una quota (circa 27%) della disponibilità finanziaria (**€ 3.155.004,89**) destinata dalla Giunta regionale con D.G.R. 32/2015 alla riduzione del rischio sismico su edifici privati.

3. INIZIATIVE ATTIVATE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La Regione ritiene idoneo destinare le suddette risorse ripartendole tra i rimanenti interventi

³ Art. 15, comma 1, O.C.D.P.C. 25.06.2014, n. 171: "1. [...]. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualità seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a) , b) e c) , comma 1, dell'articolo 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della regione per l'annualità successiva."

⁴ **D.G.R. n. 346 del 23 marzo 2015** recante "Interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati. Approvazione del III Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013 – Annualità 2012".

⁵ **D.G.R. n. 1289 del 19.11.2013** recante "Interventi di prevenzione del rischio sismico. Approvazione del Programma per l'Utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013 – Annualità 2012".

inseriti nella graduatoria dell'annualità 2012 di cui alla D.G.R. n. 171/2015 ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie destinate.

A tale riguardo, si evidenzia come, con il presente programma, si esaurisca la graduatoria di cui alla medesima deliberazione regionale 171/15.

4. DISCIPLINA TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Per le disposizioni tecnico-amministrative inerenti i citati finanziamenti, non previste nel presente atto nonché nei relativi allegati, si fa riferimento alle direttive dell'Ordinanza e ai pareri di merito emessi dal Dipartimento delle Protezione Civile Nazionale, alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti in zona sismica⁶ e alle disposizioni regionali e nazionali in materia, laddove applicabili.

Tanto le Amministrazioni comunali coinvolte quanto i soggetti privati richiedenti i contributi di che trattasi, si impegnano a sottostare a tutte le condizioni in seguito stabilite d'intesa fra la Regione Umbria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda gli strumenti e le modalità di gestione del finanziamento.

5. DISCIPLINA DEL CONTROLLO E DELLA VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA PER GLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'**Allegato 9** ed esclusivamente per le finalità del presente programma regionale, del monitoraggio finanziario dei contributi statali, dell'efficace controllo dei progetti e delle opere realizzate per gli interventi ammessi a contributo ai sensi dell'Ordinanza, con riferimento alle disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (che ha ricompreso la legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5⁷) e alla delega di funzioni in materia di controllo e vigilanza delle opere in zona sismica alle province ai sensi dell'art. 200 della medesima legge, la Regione ha inteso incrementare il controllo e la vigilanza degli interventi ricadenti nel presente programma.

E' bene precisare che le suddette azioni di controllo e vigilanza degli interventi di che trattasi, in quanto rientranti nelle usuali attività effettuate dalle province ai sensi della legge regionale n. 1/2015 e in accordo con il dpr 380/01⁸, sono attuate ad "*invarianza della spesa*" regionale nei confronti delle Province e non costituiscono, da parte delle medesime Amministrazioni, legittimazione o titolo per la richiesta o per l'istituzione di nuovi od ulteriori tributi o contributi, comunque definiti, peraltro già in essere⁹.

⁶ *Nuove norme tecniche per le costruzioni* – NTC08 (D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 02/02/2009, n. 617) - e ssmmi.

⁷ Legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 e ssmmi, "*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica*". Testo modificato con Legge Regionale 3 agosto 2010, n. 17 e con Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8. **La legge regionale 5/10 e ssmmi è ora ricompresa nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (SO n. 1 al BUR n. 6 del 28.01.2015, in vigore dal 29 gennaio 2015).**

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".

⁹ Ci si riferisce tanto al "rimborso forfettario" di cui all'art. 211 della legge regionale 1/2015 e smi, interamente riscosso dalle province in ottemperanza al comma 4 del medesimo articolo, quanto alle

Si specifica che le azioni di controllo sui progetti e in corso d'opera svolte dalle province non esimono le strutture comunali competenti dall'effettuare propri controlli e verifiche sia progettuali che in cantiere volti tanto all'ammissibilità a contributo delle istanze che al riconoscimento delle spese sostenute ai soggetti privati utilmente collocati nella graduatoria regionale di merito.

Si precisa infine che, in attuazione ed ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10¹⁰ in merito al riassorbimento delle funzioni regionali "sismiche" delegate alle Province, quanto previsto e disciplinato dal presente documento continua a valere in capo al Servizio e alle strutture regionali individuate competenti dalla Giunta regionale per le funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche (Genio Civile).

6. INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DELL'ANNUALITÀ 2012 EX DGR 171/15

La Regione intende ammettere a contributo, per scorrimento della graduatoria, gli interventi su edifici privati già presenti nell'elenco degli ammissibili a contributo per l'annualità 2012, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A (*Elenco generale delle istanze pervenute – Il programma approvato con DGR 720/14*) approvata con D.G.R. n. 171/2015, ma non finanziati per esaurimento delle risorse dedicate.

Pertanto, dal predetto elenco, depurato degli interventi già finanziati con la medesima deliberazione n. 171/2015 (26 interventi di cui all'elenco della Tabella 2 dell'Allegato A) e sulla base della disponibilità finanziaria come richiamato nei precedenti paragrafi, è stata stilato l'elenco regionale dei **38 soggetti privati (dal numero 27 al numero 64 compreso, con punteggi tra 322 e 48)** ammissibili a contributo, di cui all'**Allegato 2** alla presente.

L'importo totale dei contributi assegnabili ammonta a **€ 1.377.901,00**, pari alle risorse disponibili.

Gli importi non assegnati, anche ai sensi del comma 1 dell'art. 15 dell'Ordinanza, potranno essere utilizzati, unitamente alle eventuali ulteriori economie e residui generatesi, per le medesime finalità della presente a favore di successive azioni di prevenzione sismica attuative dei finanziamenti ex art. 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77.

L'accesso al contributo da parte dei soggetti risultanti in posizione utile in graduatoria è subordinato all'acquisizione, da parte del Comune competente, di una **comunicazione del perdurare dell'interesse al contributo**, come di seguito specificato.

7. COMUNI INTERESSATI DALL'INIZIATIVA

I Comuni individuati ai fini del presente programma sui quali attivare i contributi della citata Ordinanza sono quelli di seguito riportati:

#	Comune	Provincia
1	Alviano	Terni
2	Avigliano Umbro	Terni
3	Guarda	Terni

disposizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo, in merito al contributo annuale riconosciuto dalla Regione alle province per l'espletamento della delega in materia di controllo e vigilanza sismici.

¹⁰ Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative".

4	Lugnano in Teverina	Terni
5	Montecastrilli	Terni
6	Montecchio	Terni
7	Montegabbione	Terni
8	Narni	Terni
9	Otricoli	Terni
10	Todi	Perugia

Si tratta di **10 Comuni**, **1** nella Provincia di Perugia e **9** nella Provincia di Terni.

8. CATEGORIE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili interventi su edifici di proprietà privata che rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza:

- **INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE**, rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme tecniche, finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali¹¹.

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locali, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso;

- **INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO**, (ovvero *miglioramento sismico controllato*) per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, che devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

8.1 Condizioni per l'esecuzione degli interventi di rafforzamento locale

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 dell'Ordinanza, **si possono eseguire lavori di rafforzamento locale solo su edifici per i quali sia verificata, tra le altre condizioni, l'assenza delle carenze gravi richiamate al comma 3 dell'art. 9 della suddetta Ordinanza.** Tale condizione si considera soddisfatta, ai fini del presente programma di prevenzione del rischio sismico, esclusivamente se l'edificio rispetta contemporaneamente **tutte** le condizioni elencate nell'Allegato 5 della medesima Ordinanza.

¹¹ Ricadono, tra l'altro, nella categoria “rafforzamento locale” gli interventi (art. 9 dell'Ordinanza):

- volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio dei pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

A questo scopo i Comuni, ai fini dell'ammissione definitiva a contributo e della conseguente attribuzione contributiva¹², vincolano l'accettazione della documentazione progettuale o l'approvazione dei progetti all'acquisizione di opportuna dichiarazione da parte del professionista incaricato.

La mancata consegna o l'assenza di suddetta dichiarazione determina la revoca delle assegnazioni contributive e la cancellazione del soggetto privato (beneficiario finale) dalle graduatorie regionali.

9. ACCESSO AI CONTRIBUTI: LIMITI ED ESCLUSIONI

L'accesso ai contributi è disposto, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 dell'Ordinanza, a favore di interventi su **edifici¹³ di proprietà privata, nei quali, alla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 171/2014 (25 giugno 2014), oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o ad attività produttiva¹⁴.**

Sono esclusi, secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 3 e 4, dell'Ordinanza, gli interventi su edifici che ricadono nelle seguenti condizioni:

- sono oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in

***Ammissibilità a contributo
anche degli interventi
"iniziati" dopo il
1 dicembre 2010
che non hanno usufruito di
finanziamenti pubblici***

¹² Ci si riferisce agli elenchi delle istanze dei soggetti privati aventi tutti i requisiti richiesti dal bando e dal programma di prevenzione sismica che i Comuni trasferiscono alla Regione per la redazione della graduatoria degli ammessi a contributo su scala regionale.

¹³ Allegato 6, punto 2 dell'Ordinanza *"Gli edifici sono intesi come **unità strutturali minime di intervento (U.M.I.)**. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso."*

¹⁴ Nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale – DPCN - circa la **residenza anagrafica / dimora stabile / residenza effettiva / etc.** dell'Ordinanza, al momento (ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia di *"documentazione amministrativa"*, laddove applicabili) si ritiene idoneo procedere nel seguente modo: nel caso di unità abitative produrre o allegare all'istanza un certificato di residenza ovvero altra documentazione che certifichi in modo chiaro ed inconfutabile gli occupanti dell'immobile (p. es.: contratto di affitto, etc.); nel caso di unità immobiliari non ad uso abitativo destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva, produrre o allegare all'istanza idonea certificazione attestante gli occupanti che svolgono attività all'interno degli edifici (p. es.: contratto di lavoro, etc...), ricomprendendo in tal modo solo coloro che esercitino un'attività regolare e continuativa nel tempo. In altri termini, per un'attività produttiva si annoverano tra gli addetti solo coloro che lavorano in maniera stabile e continuativa (p. es.: dipendenti full-time e part-time, ...) e non sono calcolabili quindi i lavoratori occasionali (trasportisti di altre ditte, manutentori esterni, fornitori etc.). Dette certificazioni devono essere riferite alla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 171/14, ossia al 25 giugno 2014.

corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza dell'O.P.C.M. n. 3907/10¹⁵ (1 dicembre 2010) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità (art. 2, comma 3)¹⁶;

- secondo le disposizioni dell'art. 51 del dpr 380/01, sono abusivi in zone alluvionali o costruiti in zona sismica senza i prescritti criteri di sicurezza e senza sanatoria (art. 2, comma 4);
- nel caso di attività produttive, incorrono nel "regime degli aiuti di stato" (art. 2, comma 4bis).

Sono altresì esclusi, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, dell'Ordinanza gli interventi su:

- edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Attenzione!

In nessun caso (comma 3, art. 2 dell'Ordinanza) "i contributi [...] possono essere destinati ad opere ed edifici che [...] usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità."

In aggiunta (vedere nota a piè pagina), sono altresì esclusi gli interventi strutturali da eseguire su edifici privati con contributi pubblici per le stesse finalità anche se concessi dopo la data di pubblicazione dell'Ordinanza di riferimento per il finanziamento.

¹⁵ Pubblicata in GU n. 281, S.O. n. 262, del 1 dicembre 2010. Con ciò si stabilisce l'ammissibilità a contributo anche per gli interventi "iniziati" dopo la predetta data ma che non abbiano usufruito di finanziamenti pubblici per le stesse finalità. Fermo restando indicazioni di merito da parte del DPCN a cui tutti dovranno attenersi, **si stabilisce al momento che per l'erogazione del contributo, a rimborso in una unica soluzione, il beneficiario finale (privato) presenta al Comune competente tutta la documentazione prevista dal presente documento e nell'All. 6 necessaria all'espletamento dell'istruttoria per la verifica e l'ammissibilità delle spese sostenute e la successiva erogazione del contributo ammissibile.**

Si precisa che, nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale – DPCN, se del caso:

- a) l'**inizio dei lavori** potrà essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori. La data di avvio dei lavori può essere quindi dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all'Asl, quando la stessa è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- b) la **fine dei lavori** potrà essere documentato con riferimento alla data di rilascio del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di fine dei lavori.

¹⁶ Nelle more di una interpretazione corretta da parte del DPCN e ai fini di uniformità e coerenza generale, la Regione dispone che, in relazione all'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza, **il contributo potrà essere erogato solo per interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione dell'OPCM 3907/10 (1 dicembre 2010) anche del seguente requisito: "non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti, in corso o da eseguire, a seguito di contributi pubblici per le stesse finalità. Restano altresì esclusi gli interventi strutturali da eseguire con contributi pubblici per le stesse finalità anche se concessi dopo la data del 1 dicembre 2010."**

10. LIMITI DEI CONTRIBUTI E SPECIFICHE

Il contributo massimo ammissibile per ciascun intervento è quello risultante dall'elenco regionale di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 171/2015 e deve essere destinato **unicamente agli interventi sulle parti strutturali dell'edificio, IVA compresa, se non recuperabile**¹⁷.

Ove non diversamente previsto da norme vigenti in materia, non è consentita, per le opere ammesse a finanziamento con il contributo di cui al presente programma, la cumulabilità con altre provvidenze agevolate, anche di natura fiscale, previste da leggi statali, regionali o comunitarie (p.es.: il c.d. *bonus fiscale in materia di ristrutturazioni edilizie*¹⁸).

Cumulabilità dei contributi concessi con altre provvidenze

10.1 Ulteriori specifiche

La **superficie lorda coperta** a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo, ai sensi del p.to 3 dell'Allegato 6 dell'Ordinanza n. 52/2013¹⁹, è quella risultante alla data di pubblicazione dell'Ordinanza stessa (**28 febbraio 2013**); eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario²⁰.

Al fine di garantire celerità nelle procedure di approvazione del progetto e del relativo contributo da parte dei Comuni, uno degli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento dovrà evidenziare, in modo chiaro e corretto, la superficie lorda coperta complessiva di cui sopra.

Nel caso di attività produttive²¹, ai sensi del comma 4bis dell'art. 2 dell'Ordinanza, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadano nel regime

Per le attività produttive, i contributi saranno concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis"

¹⁷ Secondo le disposizioni dell'Ordinanza e le ulteriori indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale - DPCN, non sono cioè ammissibili, fra le altre, le spese sostenute per lavori di finitura, per gli impianti, le spese tecniche, etc.

¹⁸ La normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata ed integrata, in particolare con i decreti legge 83/2012, 63/2013 e 147/2013 e ssmmii.

¹⁹ Si tratta di interventi appartenenti alla graduatoria di cui alla D.G.R. n.171/15, a valere sull'O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52 (GU n. 50 del 28.02.2013).

²⁰ Ulteriori specifiche sul calcolo della **superficie lorda coperta** sono fornite nell'**Allegato 8** al presente documento. Da sottolineare che, a partire dal presente programma, la Regione dispone **che la superficie lorda di ciascuna unità immobiliare costituente l'immobile utilizzata nel calcolo del contributo e del punteggio di merito sia quella totale, ferme restando le indicazioni riportate nell'Allegato 8**. In altri termini cioè, ai fini di uniformità e coerenza generale, è fatto divieto al richiedente privato di presentare istanza di contributo esponendo, surrettiziamente, superfici inferiori a quelle massime proprie di ciascuna unità immobiliare costituente l'immobile, al fine di accrescere il proprio punteggio di merito.

²¹ Conformemente alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (si veda, ad esempio, il manuale "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", Edizioni Ottobre 2013 e Maggio 2014): "Per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali."

degli “aiuti di stato”: a tal fine i Comuni si assicurano che il soggetto privato utilmente posto nella graduatoria produca, allegandola alla “manifestazione di interesse al contributo” (**Allegato 3**), “idonea dichiarazione”²², redatta secondo il modello dell’**Allegato 5** alla presente.

11. SPECIFICHE SUI PUNTEGGI ATTRIBUITI E PRIORITÀ

Nella formazione degli elenchi dei possibili beneficiari del contributo (di cui alla tabella 1 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 171/15), sulla base del punteggio attribuibile agli stessi, i Comuni hanno seguito, tra gli altri, i criteri previsti:

- a) dall’Allegato 3 dell’Ordinanza (tipo di struttura, **anno di realizzazione**²³ dell’edificio, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell’edificio [*somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili*], classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse²⁴ emesse in regime ordinario, prospicenza o interferenza con vie di fuga, ...);
- b) dall’art. 4²⁵ dell’Ordinanza;

²² Nelle more di indicazioni da parte del DPCN, al fine di dar seguito a quanto disciplinato dall’Ordinanza al comma 5 dell’art. 2, la Regione Umbria chiarisce e dispone quanto di seguito. Gli aiuti saranno concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 “*de minimis*”. La concessione di tali aiuti è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’impresa dalla quale risultino gli aiuti a titolo “*de minimis*” di cui ha già beneficiato nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti) con la formale assunzione al rispetto del limite di cumulo di € 200.000,00 nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento n.1998/2006; il precedente limite è ridotto ad € 100.000,00 per le imprese aventi codice ATECO 2007 H 4941 (trasporto merci su strada).

E’ consentito l’accesso alle agevolazioni previste dai fondi pubblici di garanzia operanti in regime “*de minimis*” nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato dal Regolamento (CE) n.1998/2006.

Nel caso in cui il richiedente abbia inoltrato domanda di finanziamento ai sensi di altre normative e per i medesimi investimenti preventivati, in sede di domanda dovrà indicarne gli estremi ed impegnarsi a sottoscriverne rinuncia antecedentemente all’adozione dell’eventuale provvedimento di liquidazione. In carenza di tale dichiarazione e ad avvenuto riscontro della presentazione di altre domande di aiuti per i medesimi investimenti, le richieste verranno dichiarate decadute.

²³ Nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale – DPCN - e ai fini di uniformità e coerenza generale, per l’**esposizione della data di realizzazione sul modello di domanda contributiva** finalizzata alla successiva determinazione del punteggio di merito, la Regione, in accordo con il proprio parere prot. n. 148011 del 11.11.2014, dispone quanto di seguito: **nel caso di edificio interessato da ampliamento non provvisto di giunto tecnico l’epoca di realizzazione da apporre sulla domanda di contributo sarà quella della porzione di fabbricato (ampliamento o parte originaria) con maggiore superficie lorda mentre l’importo del contributo dovrà essere determinato sulla superficie lorda dell’intero edificio (ferme restando le disposizioni dell’Ordinanza e di quelle dettate nel presente documento).**

²⁴ Produrre, allegandola all’istanza di contributo, fotocopia dell’eventuale ordinanza di Sgombero Sindacale che ha contribuito ad incrementare il punteggio assegnato.

²⁵ [Art. 4 dell’Ordinanza] - **1.** Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli **edifici strategici**, gli **aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti**, nonché le opere infrastrutturali individuate dall’analisi della **Condizione Limite per l’Emergenza approvata** o, in assenza di tale analisi, edifici **prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico**, oppure opere

in maniera automatica mediante l'utilizzo del *“software per la gestione delle richieste di contributo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici pubblici e privati - art. 2, comma 1, lettere b) e c)“*, predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale (DPCN).

Si ribadisce che il punteggio deducibile dal suddetto software, ai fini di uniformità e coerenza generale, prevale in caso di difformità o discordanza rispetto a quanto riportato nell'istanza originale per la richiesta di contributo presentata dal soggetto privato.

12. ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA

Per la gestione temporale delle attività di che trattasi è utile riferirsi alla Figura 1 dell'**Allegato 1** alla presente (Cronologia per i contributi di prevenzione sismica su edifici privati. I Programma ex OCDPC 171/14).

12.1 Fase 1: avvio dell'iniziativa

I Comuni interessati dall'iniziativa, entro e non oltre il **15 dicembre 2015**, dovranno notificare ai beneficiari finali ricadenti nel proprio territorio la propria posizione utile nella graduatoria di merito per l'accesso al contributo, chiedendo, in risposta, nota di *“manifestazione di interesse al contributo”*, come appresso specificato.

I Comuni suddetti, entro il **30 dicembre 2015**, comunicano alla Regione a mezzo Posta Elettronica Certificata²⁶ (PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto dell'email: **Servizio Geologico e Sismico: trasmissione documenti e RUP - I Programma Privati ex OCDPC 171/14 - DGR xxxx/xxx**):

- a) l'avvenuta notifica a tutti i soggetti privati di propria competenza (con nota del RUP, in formato PDF);
- b) il nominativo del RUP e dei referenti per le attività di che trattasi (in formato PDF, utilizzando il modello in **Allegato 4**) e, in caso di modifiche intercorse, provvedono ad aggiornare con analogo mezzo i suddetti dati.

appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa. - **2.** Un edificio è ritenuto **prospiciente ad una via di fuga** se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. - **3.** Un edificio è ritenuto **interferente con una via di fuga** se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

²⁶ In questa, come per le altre trasmissioni documentali previste in questa Azione, è espressamente richiesto che la trasmissione avvenga esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai sensi della normativa vigente. Solo in casi eccezionali e su richiesta dell'Ente interessato è ammesso l'inoltro a mezzo Posta Raccomandata all'indirizzo (in tale circostanza farà fede il timbro postale di spedizione):

Regione Umbria
Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico
Piazza Partigiani 1 – 06121 Perugia

Analogamente ed altrettanto eccezionalmente è ammessa la consegna a mano della documentazione presso l'ufficio del protocollo della Regione Umbria in Piazza Partigiani n. 1, 06121 - Perugia (in tale circostanza farà fede la data di ricezione regionale).

12.2 Fase 2: manifestazione di interesse al contributo del soggetto privato

Il beneficiario finale (privato), in risposta alla notifica comunale suddetta, perentoriamente entro il **15 febbraio 2016** invia al Comune una nota di **manifestazione di interesse al contributo**, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 3** alla presente.

In caso di inottemperanza o inerzia da parte del suddetto beneficiario entro il termine su esposto, lo stesso è considerato decaduto dal beneficio (la mancata risposta da parte del beneficiario finale privato alla richiesta del Comune competente entro la data suddetta si intende equivalente a manifestazione di disinteresse del soggetto privato e rifiuto al contributo eventualmente spettante); il Comune propone quindi alla Regione la revoca del contributo concesso e la cancellazione del soggetto privato di che trattasi dalla graduatoria di merito e da quella generale.

12.3 Fase 3: costituzione degli elenchi comunali delle istanze ammissibili ed escluse

Inderogabilmente entro il **30 aprile 2016**, i Comuni, una volta acquisite le note di **manifestazione di interesse al contributo** da parte dei soggetti privati dovranno:

1. approvare con proprio atto l'elenco dei soggetti ammissibili a contributo nonché l'elenco dei soggetti non ammissibili, esplicitandone, in questo caso, le motivazioni;
2. trasmettere per via telematica alla Regione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto dell'email: **Servizio Geologico e Sismico: trasmissione elenchi comunali interventi Privato – I Programma ex OCDPC 171/14 - DGR XXXX/XXXX**):
 - a) gli elenchi (in formato PDF) delle soggetti ammissibili e di quelli non ammissibili a contributo, timbrati e firmati dal Responsabile del procedimento del Comune;
 - b) la comunicazione del Comune, con accluso elenco, contenente la proposta di cancellazione di soggetti privati dall'elenco regionale e dalla graduatoria di merito, con le motivazioni del caso;
 - c) l'atto di approvazione relativo ai suddetti elenchi degli ammissibili e dei non ammissibili a contributo (in formato PDF).

L'inottemperanza o l'inerzia da parte del Comune competente e la mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione alla Regione entro il termine perentoriamente stabilito, è interpretata dall'Amministrazione regionale quale "manifestazione di disinteresse all'iniziativa da parte di tutti i soggetti privati coinvolti e ricadenti nel Comune competente". Tale circostanza:

1. esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei soggetti interessati;
2. determina, nel rispetto della parità di trattamento di tutti i richiedenti sul territorio regionale interessato: a) l'esclusione dei soggetti privati utilmente collocati in graduatoria e ricadenti nel Comune inottemperante dagli elenchi e dalle graduatorie regionali e dai conseguenti contributi e b) la prosecuzione delle attività pertinenti all'Amministrazione regionale sulla base dei dati e delle comunicazioni pervenute dai Comuni ottemperanti entro la data stabilita.

I Comuni inadempienti sono responsabili per ogni conseguenza determinatasi dagli eventi in questione.

12.4 Fase 4: costituzione e pubblicazione graduatoria regionale finale

La Regione acquisisce gli elenchi dai Comuni coinvolti ed aggrega le liste a livello regionale, stilando la graduatoria di merito dei soggetti ammissibili a contributo.

La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste e degli ammessi, con pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e nel sito Internet della Regione Umbria, preferibilmente entro il **30 giugno 2015**.

Ai Comuni interessati verrà data comunicazione scritta a mezzo PEC e gli stessi provvederanno alle notifiche ai beneficiari finali (privati) entro i **10 giorni** successivi.

12.4.1 Specifiche sugli interventi ammessi a contributo e sulla graduatoria

Nel caso in cui un beneficiario finale rinunci al contributo concedibile, ferme restando il recupero dei crediti eventualmente corrisposti e la cancellazione dalle graduatorie regionale generale e di merito, si potrà procedere ad eventuali integrazione dei finanziamenti di altri soggetti privati nella medesima graduatoria, laddove positivamente accolto dalla regione su proposta del Comune competente.

12.5 Fase 5: Presentazione dei progetti degli interventi

I soggetti collocati utilmente nella graduatoria di merito regionale devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, o comunque conforme alle disposizioni dell'art. 14, comma 10 dell'Ordinanza e di quanto ulteriormente disciplinato nel presente documento, entro il termine di:

- a) **90 giorni** per gli interventi di rafforzamento locale;
- b) **180 giorni** per gli interventi di miglioramento sismico.

I progetti devono essere firmati dal proprietario e dal progettista e dagli eventuali consulenti, nei limiti delle rispettive competenze.

Il proprietario e il progettista sono responsabili della redazione, sotto ogni profilo normativo, del Computo metrico Estimativo (redatto secondo le indicazioni del presente documento) e del Quadro Economico.

Il progettista, oltre a quanto previsto nell'Allegato 8, deve altresì attestare:

- a) che i prezzi utilizzati per la redazione del progetto e la contabilità dei lavori sulle parti strutturali (e non) sono superiori a quelli previsti nel prezzario regionale in vigore al momento della redazione del progetto, così come previsto al p.to 7 dell'Allegato 6 all'Ordinanza;
- b) la congruità dei prezzi applicati e la ripartizione delle opere tra quelle ammissibili e non al finanziamento dell'Ordinanza, secondo quanto previsto al successivo paragrafo.

I progetti sono sottoposti allo Sportello Unico per l'Edilizia per il rilascio del permesso di costruire (o altro titolo abilitativo pertinente) e per il controllo.

A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 14, comma 7 dell'Ordinanza "Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001".

12.5.1 Categoria delle Opere

Le opere previste in progetto sono suddivise in categorie distinte tra opere finanziabili (**opere “A”**) e opere non finanziabili (**opere “E”**).

Nella redazione dei progetti di rafforzamento locale o di miglioramento sismico degli edifici e successivamente nell'accertamento della regolare esecuzione e nella rendicontazione dei lavori, devono essere tenute distinte le seguenti categorie di opere, comprensive di IVA:

- a) **Opere “A”** - le opere relative ad interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, destinate unicamente alle parti strutturali;
- b) **Opere “E1”** - le eventuali opere ammissibili al finanziamento ma eccedenti la soglia massima del contributo;
- c) **Opere “E2”** - tutte le spese non finanziabili.

12.5.2 Progetto difforme dalla tipologia di intervento ammesso a contributo

Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria regionale degli ammessi a contributo, di cui al comma 6 dell'art. 10 dell'Ordinanza, non risulti coerente con la richiesta presentata si applicano le previsioni del comma 10 dell'articolo 14²⁷.

Comportamento da adottare nel caso che la tipologia di intervento indicata nel progetto non risulti coerente con la richiesta contributiva presentata

²⁷ Art. 14, c. 10 dell'Ordinanza: “[...], nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.”

In altri termini: qualora il soggetto privato abbia, ad esempio, richiesto ed ottenuto un contributo per interventi locali da realizzare sull'edificio e siano sussistenti tutte le condizioni (artt. 9, 11 e 13 e Allegato 5 all'Ordinanza) per attivare tale tipologia di intervento (ad esempio, se siano verificate le condizioni di assenza di gravi carenze strutturali, tali da ammettere i richiesti interventi locali) e il soggetto, consapevolmente e in completa autonomia finanziaria, intendesse incrementare il livello di sicurezza dell'edificio, l'Amministrazione locale non procede al ricalcolo dei punteggi ed approva (dandone semplice comunicazione alla Regione) la proposta del richiedente il quale, automaticamente, acquisisce il solo diritto ad usufruire della tempistica già prevista per gli interventi di miglioramento sismico, in relazione ad un riconosciuto aggravio nei tempi di predisposizione del progetto strutturale. Quanto sopra non dà alcun diritto al soggetto privato ad ottenere ulteriori benefici contributivi i quali rimangono fissi ed immutabili rispetto all'importo per l'intervento originariamente richiesto e riconosciuto nella graduatoria regionale di merito, ferme restando le eventuali *compensazioni dei saldi o recupero delle somme eccedenti già liquidate dal Comune al soggetto privato*. Al contrario, qualora il soggetto privato abbia richiesto, ottenendolo, un contributo per interventi locali da realizzare sull'edificio ma non siano sussistenti tutte le condizioni per attivare tali interventi e si impongano interventi di miglioramento sismico (per esempio, non sia verificata l'assenza di gravi carenze strutturali, di cui all'Allegato 5 dell'Ordinanza, tali da ammettere fondata e legittima la richiesta originale per interventi locali da realizzare sull'edificio) allora si possono ravvisare precise incongruenze con le disposizioni dell'Ordinanza. In tale circostanza *la Regione, su proposta del*

12.6 Fase 6: Inizio e completamento degli interventi

Gli interventi devono iniziare entro **30 giorni** dalla data nella quale viene comunicata, dal Comune competente, l'approvazione del progetto e del relativo contributo al soggetto beneficiario privato e devono essere completati entro:

- a) **270 giorni** per gli interventi di **rafforzamento locale**;
- b) **360 giorni** per gli interventi di **miglioramento sismico**.

Il beneficiario finale (privato) comunica al Comune competente il giorno dell'Inizio dei Lavori (comunicazione a firma del committente, beneficiario dell'intervento, con allegato il verbale di inizio dei lavori a firma di un professionista abilitato), per non incorrere nelle azioni di revoca del contributo da parte del Comune competente.

I Comuni territorialmente competenti verificano il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, delle disposizioni e delle tempistiche previsti dall'Ordinanza, con particolare riferimento all'art. 14, effettuando così opera di controllo, validazione e rendicontazione degli interventi finanziati nonché di erogazione dei contributi agli aventi diritto.

Le suddette Amministrazioni terranno in conto che l'importo complessivo del contributo regionale corrisponde, al massimo, all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale per interventi sulle parti strutturali dell'edificio, IVA compresa, se non recuperabile. In caso di spese documentate inferiori all'importo erogato il Comune competente procederà, dandone comunicazione alla Regione, alla compensazione dei saldi o al recupero delle somme eccedenti già liquidate.

Per le disposizioni tecnico-amministrative inerenti i citati finanziamenti, non previste nel presente atto nonché dai relativi allegati, si fa riferimento alle direttive dell'Ordinanza, alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti²⁸ in zona sismica e alle disposizioni regionali e nazionali in materia di lavori pubblici, laddove applicabili.

12.6.1 Proroga all'inizio dei lavori

Non sono ammesse proroghe all'inizio dei lavori rispetto alle scadenze temporali previste all'art. 14 dell'Ordinanza.

In caso di inottemperanza da parte del soggetto beneficiario del contributo dei termini previsti, lo stesso è considerato decaduto dal beneficio contributivo.

Il Comune competente propone alla Regione la revoca del relativo contributo concesso e la cancellazione del soggetto privato di che trattasi dalla graduatoria di merito e dal quella generale; la Regione procede secondo le proposte del Comune

Il Comune provvederà al recupero delle somme eventualmente già assegnate al beneficiario finale e al versamento delle stesse nelle casse regionali, salvo diverse indicazioni della Regione.

Comune competente, procede alla revoca del contributo concesso e alla cancellazione del soggetto dalle graduatorie (sia da quella generale che da quella regionale di merito). Il Comune procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate al soggetto privato e alla restituzione delle stesse alla Regione Umbria.

²⁸ Nuove norme tecniche per le costruzioni – NTC08 (D.M. 14/01/2008 e Circolare esplicativa 02/02/2009, n. 617) - e ssmmi.

12.6.2 Proroga alla fine dei lavori

Gli interventi devono essere conclusi entro le scadenze temporali dettate all'art. 14 dell'Ordinanza, pena l'applicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 14, della riduzione contributiva di cui al p.to 6 dell'Allegato 6 dell'Ordinanza (*in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo*).

Tuttavia la Regione, ai fini del presente Programma e in quanto promotrice della modifica introdotta, intende applicare quanto disposto all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 14 dell'Ordinanza dell'annualità 2014 (di prossima pubblicazione), recante: "E' data facoltà alle Regioni di accordare proroghe non superiori ai 90 giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo."

Quindi, il soggetto privato che intenda avvalersi della predetta disposizione richiede con sufficiente anticipo la proroga alla scadenza del proprio intervento, opportunamente motivata, al Comune competente il quale, in caso di accoglimento, invia apposita *nota di proposta di accoglimento* alla Regione.

La Regione prende atto delle richieste motivate e circostanziate e procede per quanto di competenza, dando comunicazione delle proprie decisioni al Comune.

Il Comune, acquisito il parere autorizzativo o il diniego della Regione, emette il proprio atto amministrativo dandone comunicazione al soggetto privato.

In caso di mancato accoglimento direttamente del Comune della proposta di proroga da parte dell'istante privato, il Comune stesso provvede a darne comunicazione all'istante e alla Regione.

Si ribadisce che l'assenza di eventuali richieste di proroga adeguatamente motivate dall'istante, opportunamente valutate dal Comune competente ed autorizzate dalle Strutture Regionali, comporterà l'applicazione, da parte del Comune competente, della penale prevista al comma 8 dell'articolo 14 dell'Ordinanza e dal successivo paragrafo del presente documento.

12.6.3 Applicazione delle penali per superamento dei termini di conclusione dei lavori

E' competenza del Comune vigilare sul rispetto dei tempi di conclusione dei lavori di cui a all'art. 14 dell'Ordinanza e sulla corretta applicazione della penale prevista dal punto 6 dell'Allegato 6 dell'Ordinanza la quale, se non esplicitata nel contratto tra il soggetto e la ditta appaltatrice, sarà assunta d'ufficio dal Comune nella misura massima prevista dalla medesima Ordinanza e pari all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

Il Comune informa la Regione su tutti i casi di superamento dei termini di conclusione dei lavori e richiede la liquidazione del saldo contributivo per i medesimi interventi al netto delle somme recuperate per le penali applicate (tale circostanza deve essere evidenziata nelle "Richiesta di erogazione del saldo e certificazione di congruità" di cui all'**Allegato 7** alla presente e nell'atto di liquidazione del saldo del Comune competente).

13. TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI EREDI DEL SOGGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO

In caso di morte dell'avente diritto al contributo, lo stesso è assegnabile all'erede o agli eredi aventi diritto i quali, dando esplicito assenso all'assegnazione, nominano un proprio rappresentante.

Il Comune accerta le circostanze e, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al contributo anche attraverso la denuncia di successione, aggiorna con proprio atto l'attribuzione del contributo agli eredi indicando il rappresentante dagli stessi nominati.

Contestualmente al proprio atto, il Comune trasmette alla Regione la proposta di aggiornamento delle graduatorie regionali (generale e di merito) e l'aggiornamento del database, tramite l'apposito software predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPCN), delle istanze presentate.

La Regione prende atto delle richieste motivate e della documentazione trasmessa e procede per quanto di competenza.

14. TRASFERIMENTI REGIONALI, LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

14.1.1 *Trasferimenti della Regione Umbria ai Comuni*

Le risorse finanziarie, necessarie al fabbisogno comunale per l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari (privati), vengono trasferite dalla Regione Umbria ai Comuni secondo le seguenti modalità:

- 1) **1° acconto**, in un'unica soluzione pari al 50% dell'importo complessivo degli interventi finanziabili, a seguito della pubblicazione sul BUR della graduatoria approvata dalla Giunta Regionale;
- 2) **2° acconto**, in un'unica soluzione pari al 20% dell'importo complessivo degli interventi finanziabili, dopo l'aggiornamento degli elenchi degli ammessi e degli esclusi redatti dal Comune competente sulla base delle concessioni rilasciate, fermo restando l'accertamento, da parte della Regione, delle economie registrate;
- 3) **3° acconto** (saldo), pari al 30%, erogato per ogni singolo intervento a seguito della presentazione da parte del Comune:
 - a) della scheda "*Edifici Privati – I Programma 2013 - OCDPC n. 171/14, interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c). Rilevazione interventi*", compilata in tutte le sue parti (**Allegato 6**);
 - b) della richiesta di erogazione del saldo e certificazione di congruità, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 7**²⁹.

Si precisa che gli acconti suddetti potranno essere oggetto di compensazioni o recuperi in funzione degli interventi effettivamente attivati. In altri termini, per questioni di praticità,

²⁹ Si richiama l'attenzione, fra le altre cose, sulla necessità della **verifica della regolarità contributiva** nonché della **congruità dell'incidenza della manodopera** impiegata nel cantiere interessato dai lavori, per i lavori rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 116, comma 1, lett. d) della l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico del governo del territorio e materie correlate).

semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa, si stabilisce che, **nel caso in cui si proceda a rideterminazione, in diminuzione, delle assegnazioni ai Comuni interessati all'iniziativa e si siano già effettuate le liquidazioni del primo acconto calcolato sull'assegnazione originale, si proceda nel seguente modo:**

- a) le somme già corrisposte fino all'ammontare della nuova assegnazione non sono recuperate, ma lasciate nella disponibilità del Comune e considerate anticipazioni degli acconti successivi e/o del saldo;
- b) le somme in esubero rispetto all'ammontare della nuova assegnazione saranno recuperate dai Comuni interessati e reincamerate dalla Regione Umbria, in quanto somme derivanti dalla mancata attivazione degli interventi.

Tutte le economie, derivanti anche dalla mancata attivazione degli interventi, verificate e comunicate dal Comune, sono prontamente versate dallo stesso nelle casse regionali.

14.1.2 Erogazioni dei Comuni ai beneficiari privati

I CONTRIBUTI AI BENEFICIARI FINALI (PRIVATI) sono erogati dai Comuni con le modalità di cui all'Allegato 6 all'Ordinanza, ovvero:

- 1) una **prima rata**, pari al 30% del contributo, è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto;
- 2) una **seconda rata**, pari al 40% del contributo, è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste;
- 3) la **rata finale** del 30% del contributo viene erogata a saldo al completamento dei lavori e solo a seguito della liquidazione da parte della Regione Umbria del 2° acconto (saldo) al Comune.

Il Comune comunica alla Regione, a mezzo PEC, l'avvenuto saldo al beneficiario finale e gli estremi dell'atto di liquidazione.

Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario finale mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice, nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

Per la corretta gestione procedurale e finanziaria degli interventi, si ricorda che:

- nel caso di lavori che richiedono il collaudo statico l'erogazione della rata finale è subordinata alla presentazione al Comune, da parte del beneficiario, del certificato di collaudo statico;
- in caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo;
- i prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali non devono essere superiori a quelli previsti nel prezzario della Regione Umbria.

14.1.3 Erogazioni del Comune con fondi già resi disponibili dalla Regione

Il Comune, anche nel caso di disponibilità finanziarie per l'erogazione ai privati della seconda rata e/o del saldo dell'intervento provvede a trasmettere alla Regione la documentazione di cui al precedente § 14.1.1, punto 3, lettera a), richiedendo contestualmente:

- a) (solo per il saldo) il nulla osta regionale per l'erogazione del saldo con fondi già disponibili nelle casse comunali e derivanti dagli acconti regionali;
- b) di non procedere, da parte della Regione per l'intervento in questione, al versamento del II e/o del III acconto.

Erogazioni dei Comuni ai privati con fondi regionali già nelle proprie disponibilità

Le richieste di liquidazione alla Regione dovranno pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto dell'email: **Servizio Geologico e Sismico: I Programma privati 2013 - trasmissione richieste di liquidazione - OCDPC 171/14**).

15. LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI GESTIONE EX ART. 2, COMMA 7, AI COMUNI

L'aliquota del fondo ex art. 2, comma 7 dell'Ordinanza, è ripartita dalla Giunta regionale a favore dei Comuni aderenti all'iniziativa nella misura di **€ 100,00 per ogni intervento ammesso a contributo nel medesimo Comune**.

Le risorse finanziarie del citato fondo vengono trasferite dalla Regione Umbria ai Comuni in un'unica soluzione (100% dell'importo spettante) a seguito della pubblicazione sul BUR della graduatoria dei soggetti beneficiari finali (privati) approvata dalla Giunta Regionale.

La Regione, in caso di mancata attuazione, esecuzione o conclusione di interventi in graduatoria, ovvero in caso di rinunce o revoche dei finanziamenti assegnati ai beneficiari finali, etc., potrà recuperare le corrispondenti somme trasferite al Comune di pertinenza per le finalità di cui al presente paragrafo e procedere ad eventuali ulteriori e diverse assegnazioni.

16. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Il Comune aggiorna regolarmente le strutture regionali preposte sull'andamento dei lavori (avvio, svolgimento, termine) dei soggetti ammessi a contributo nonché sulle problematiche emerse.

Semestralmente (**entro il 30 maggio e il 30 novembre**) e comunque ad ogni richiesta della Regione, il Comune provvede a inviare all'Amministrazione regionale a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto dell'email: **Servizio Geologico e Sismico: I Programma 2013 - trasmissione monitoraggio - OCDPC 171/14 - DGR XXXX/XXXX**) il monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione e di quelli conclusi mediante la scheda "Edifici Privati - OCDPC n. 171/14, interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c). Rilevazione interventi" di cui all'**Allegato 6** alla presente.

La mancanza di comunicazioni come sopra definite, determina la sospensione delle erogazioni dei finanziamenti regionali.

17. ADEMPIMENTI PROCEDURALI DEI COMUNI

I Comuni coinvolti dall'iniziativa ed i soggetti privati richiedenti si impegnano a sottostare a tutte le condizioni definite nell'Ordinanza o nel presente documento e a quelle in seguito stabilite d'intesa fra la Regione Umbria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, con particolare riferimento alle modalità di gestione dei finanziamenti contributivi e alle attribuzioni degli stessi.

Per quanto attiene alla procedure di attuazione e gestione degli interventi da parte dei Comuni, può costituire un utile contributo, oltre a quanto previsto dall'Ordinanza o dal presente documento, anche quanto contenuto nelle *Specifiche Tecniche*³⁰ dell'**Allegato 8** alla presente.

18. REVOCHE DEI CONTRIBUTI

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza e/o di quelle assunte anche successivamente dalla Regione Umbria per le finalità di cui al presente documento determinano la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già corrisposte al beneficiario finale nonché la cancellazione dello stesso dalla graduatoria generale e di quella di merito regionale.

Medesima sorte spetta all'istante per il quale, attraverso dichiarazioni non veritiere e/o mendaci dallo stesso fornite, sia risultato un punteggio utile all'inserimento della graduatoria di merito regionale.

Anche il mancato rispetto della tempistica prevista dall'Ordinanza può determinare, a insindacabile giudizio della Regione, la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già corrisposte al beneficiario finale nonché la cancellazione dello stesso dalla graduatoria generale e di quella di merito regionale.

Le revoche, soppressioni o cancellazioni, comunque definite, dei contributi ai soggetti privati da parte dei Comuni competenti e comunicate dagli stessi alla Regione nei modi previsti dal presente documento determinano la presa d'atto da parte degli uffici regionali della circoscrizione e la cancellazione del beneficiario privato dalla graduatoria generale e di quella di merito regionali.

In caso di errate verifiche e/o comunicazioni da parte del Comune competente tali da determinare la revoca del contributo al beneficiario privato e la sua cancellazione dalla graduatoria generale e di merito regionali, il medesimo Comune redige apposito atto nel quale illustra l'accaduto e propone alla regione la riammissione del soggetto privato negli elenchi regionali e la sua eventuale ammissione a contributo. La Regione, preso atto dell'accaduto, delle ulteriori verifiche comunali eseguite e delle richieste dallo stesso avanzate, reinserisce il soggetto privato nella graduatoria generale e di merito nella posizione spettante in base al punteggio assegnato e procede eventualmente alla riassegnazione del contributo spettante nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie all'assegnazione contributiva, le stesse saranno reperite fra le economie o i recuperi ottenuti nei piani di prevenzione sismica su edifici privati in corso o, eventualmente, in quelli successivi aventi pari finalità.

19. RINUNCIA DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEI BENEFICIARI FINALI

In caso di ulteriori verifiche degli uffici comunali che determinino modifiche del punteggio assegnabile al soggetto privato presente nella graduatoria regionale di merito, il Comune propone alla Regione con proprio atto, dal quale si evincano chiaramente i motivi oggettivi ed incolpevoli a carico del beneficiario finale e della medesima Amministrazione locale:

³⁰ Il documento fornisce indicazioni procedurali utili alle Amministrazioni coinvolte per la gestione di tutti gli interventi su edifici privati ex art. 2, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza. Contemporaneamente, costituisce utile punto di riferimento per tutti i soggetti privati richiedenti il contributo.

In caso di rinuncia da parte dei beneficiari finali dei contributi assegnati loro, i Comuni, nel darne immediata comunicazione alla Regione, provvedono prontamente:

- a) al recupero delle somme eventualmente già erogate ai beneficiari finali;
- b) alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi di che trattasi all'Amministrazione regionale.

La Regione, conseguentemente, provvede alla cancellazione degli interventi in questione dalla graduatoria generale e da quella di merito.

20. MODIFICA DEI PUNTEGGI DI MERITO

In caso di ulteriori verifiche degli uffici comunali che determinino modifiche del punteggio assegnabile al soggetto privato presente nella graduatoria regionale di merito, il Comune propone alla Regione con proprio atto, dal quale si evincano chiaramente i motivi oggettivi ed incolpevoli a carico del beneficiario finale e della medesima Amministrazione locale:

- c) lo scorrimento del soggetto privato all'interno della graduatoria generale regionale fino alla posizione determinata dal nuovo punteggio assegnato;
- d) l'inclusione o l'esclusione del soggetto privato, in base al nuovo punteggio assegnato, nella graduatoria di merito regionale.

21. REFERENTI REGIONALI

Assessorato	<i>Mitigazione del rischio sismico e geologico.</i>	
Direzione	<i>Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria</i>	
Servizio Regionale competente	<i>Servizio Geologico e Sismico</i>	
Indirizzo	Piazza Partigiani, 1 – 06121 Perugia	
PEC	direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it	
Responsabile del Servizio (Dirigente ad Interim)	Dott. Ing. Alberto Merini	
Coordinatore delle attività e Responsabile del procedimento	Dott. Ing. Marco Barluzzi <i>RESPONSABILE SEZIONE NORMATIVA ANTISISMICA E RISCHIO SISMICO</i>	<i>tel. 075-504-2631</i>

Il referente operativo per le Amministrazioni comunali coinvolte è il funzionario regionale di seguito indicato:

Referente	Telefono
<i>Geom. Riccardo Norgini</i>	075-504-2803

Su richiesta dei Comuni interessati dall'iniziativa, il Geom. Riccardo Norgini fornisce, presso la sede regionale, il supporto tecnico-amministrativo per l'inserimento dei dati e la conduzione del sistema di gestione delle richieste di contributo (Software di gestione predisposto dal DPCN) per le finalità della presente azione.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, eventuali dati personali forniti dai richiedenti, anche per il tramite dei Comuni coinvolti, sono raccolti presso il Servizio Geologico e Sismico della Regione Umbria. Il trattamento sarà effettuato sia su supporti

cartacei che informatici e sarà limitato alle attività necessarie al procedimento amministrativo volto all'ottenimento del contributo richiesto. A tale scopo, i dati possono essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche durante le verifiche istruttorie e ai fini di attivazione e gestione dei contributi. La diffusione dei dati sarà limitata agli obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione con i limiti stabiliti dalle "Regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti contenenti dati personali" approvate dalla Giunta regionale nell'allegato B alla deliberazione 19 dicembre 2012, n. 1619.

Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è il Dirigente del Servizio Geologico e Sismico della regione Umbria.

Il conferimento di tali dati, se previsto o richiesto, è obbligatorio ai fini della formazione e gestione della graduatoria, pena l'esclusione dalla selezione.


(pagina lasciata bianca intenzionalmente)

ALLEGATI

Allegato 1

Timeline delle attività su edifici privati programmate dalla Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) dell'OCDPC n. 171/2014.

Figura 1: Cronologia per i contributi di prevenzione sismica su edifici privati. I Programma ex OCDPC 171/14 - Annualità 2013.



(pagina lasciata bianca intenzionalmente)

Allegato 2

Tab. 1: I Programma Edifici Privati ex OCDPC 171/14. Elenco dei soggetti privati ammessi a contributo (estratto dalla Tab. 1 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 171 del 18.02.2015).

#	Codice richiesta (omesso il riferimento soggetto a privacy)	Cognome	Nome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo
27	XXXXXXXXXXXXXXXX-13122014-164107-98872	IACHETTINI	ANGELO	TODI	Miglioramento sismico	322	€ 96.300,00
28	XXXXXXXXXXXXXXXX-29122014-174718-76031	CAPALTI	OSVALDO	LUGNANO IN TEVERINA	Rafforzamento locale	321	€ 10.000,00
29	XXXXXXXXXXXXXXXX-29102014-155103-60893	PROIETTI	BALDASSARR	OTRICOLI	Rafforzamento locale	314	€ 20.000,00
30	XXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-110757-13976	MANCINI	CARLO	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	308	€ 20.000,00
31	XXXXXXXXXXXXXXXX-29102014-162833-58879	MATTICARI	FABIO	OTRICOLI	Rafforzamento locale	303	€ 24.200,00
32	XXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-160130-94486	ISIDORI	PINA	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	301	€ 45.000,00
33	XXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-135332-40368	MORELLI	GOFFREDO	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	291	€ 54.450,00
34	XXXXXXXXXXXXXXXX-04112014-101625-19051	PROIETTI	STEFANO	NARNI	Rafforzamento locale	289	€ 40.000,00
35	XXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-112950-86617	POGGIANI	MARCO	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	284	€ 38.000,00
36	XXXXXXXXXXXXXXXX-26112014-165932-36664	TODINI	MARIO	TODI	Rafforzamento locale	278	€ 20.000,00
37	XXXXXXXXXXXXXXXX-13122014-170945-27818	URBANI	LICIA	TODI	Rafforzamento locale	267	€ 98.400,00
38	XXXXXXXXXXXXXXXX-26112014-163723-23733	GUBBIOTTI	MARINA	TODI	Miglioramento sismico	265	€ 30.000,00
39	XXXXXXXXXXXXXXXX-29102014-162044-62791	LEONELLI	MAURIZIO	OTRICOLI	Rafforzamento locale	259	€ 20.000,00
40	XXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-163013-40360	PERNI	FERNANDO	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	258	€ 52.650,00
41	XXXXXXXXXXXXXXXX-04122014-101825-21781	MEDORI	VILMA	GUARDEA	Miglioramento sismico	257	€ 30.000,00
42	XXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-133922-95493	SENSINI	PERSEO	AVIGLIANO UMBRO	Rafforzamento locale	226	€ 20.000,00
43	XXXXXXXXXXXXXXXX-27102014-163821-73262	VERDOSCI	VALERIA	OTRICOLI	Miglioramento sismico	202	€ 77.850,00
44	XXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-162105-48590	PERNI	PRIMO	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	201	€ 30.000,00
45	XXXXXXXXXXXXXXXX-04112014-103331-74543	FELICETTI	MARIA	NARNI	Rafforzamento locale	193	€ 20.000,00
46	XXXXXXXXXXXXXXXX-04112014-104630-88899	ORTOLANI	LUCIANO	NARNI	Rafforzamento locale	193	€ 40.000,00
47	XXXXXXXXXXXXXXXX-14112014-145804-70398	BALDASSARRI	LUIGI	TODI	Rafforzamento locale	173	€ 55.251,00
48	XXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-104019-77831	GUIDARELLI	LUIGI	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	173	€ 20.000,00
49	XXXXXXXXXXXXXXXX-11122014-144727-80542	FARINELLI	ADA	TODI	Miglioramento sismico	159	€ 30.000,00
50	XXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-113810-79598	ERMINI	MARIA	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	154	€ 20.000,00
51	XXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-160747-81372	SENSINI	UGO	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	151	€ 30.000,00
52	XXXXXXXXXXXXXXXX-26112014-174931-88080	CARPINELLI	VINCENZA	TODI	Rafforzamento locale	139	€ 20.000,00
53	XXXXXXXXXXXXXXXX-26112014-162613-68849	BOETTI	MATTEO	TODI	Miglioramento sismico	133	€ 30.000,00
54	XXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-140311-77912	SBRENNA	BRUNA	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	132	€ 60.000,00
55	XXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-105532-40711	FABRIZI	FRANCESCO	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	116	€ 20.000,00

(segue)

(continua da pagina precedente)

56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-13122014-165508-15956	RANCHICCHIO	EDELVAIS	TODI	Miglioramento sismico	106	€ 60.000,00
57	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-134602-48125	CARBONI	FRANCO	AVIGLIANO UMBRO	Rafforzamento locale	94	€ 80.000,00
58	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-100451-53938	DI GIORGIO	ALBERTO	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	87	€ 20.000,00
59	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-13122014-154802-80976	BERTONI	ALBERTA	TODI	Rafforzamento locale	80	€ 20.000,00
60	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-160840-60226	CHIOCCIA	ANTONELLA	MONTECCHIO	Rafforzamento locale	77	€ 28.400,00
61	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-160453-97322	PERAZZONI	INERIO	AVIGLIANO UMBRO	Rafforzamento locale	75	€ 20.000,00
62	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-122125-12719	BETTONI	GIUSEPPA	ALVIANO	Rafforzamento locale	71	€ 15.000,00
63	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-09012015-095732-89631	DE MARCO	DOMENICO	MONTEGABBIONE	Miglioramento sismico	49	€ 29.400,00
64	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-20112014-090611-83189	GIANCOTTI	LUCIA	TODI	Miglioramento sismico	48	€ 33.000,00

Numero interventi ammissibili a contributo **38**
Totale contributo assegnabili **€ 1.377.901,00**
Disponibilità finanziarie **€ 1.377.901,00**

Differenza e residuo **€ 0,00**

Tab. 2a: Assegnazione quote fondo di gestione (ex art. 2, comma 7) ai Comuni coinvolti.

Comuni	Numero interventi	Contributo / intervento	Importo fondo
ALVIANO	1	€ 100,00	€ 100,00
AVIGLIANO UMBRO	9		€ 900,00
GUARDEA	1		€ 100,00
LUGNANO IN TEVERINA	1		€ 100,00
MONTECASTRILLI	6		€ 600,00
MONTECCHIO	1		€ 100,00
MONTEGABBIONE	1		€ 100,00
NARNI	3		€ 300,00
OTRICOLI	4		€ 400,00
TODI	11		€ 1.100,00
Totale complessivo	38		-----

Tab. 2b: Riepiloghi generali (da Tabella 1).

	ALVIANO	AVIGLIANO UMBRO	GUARDEA	LUGNANO IN TEVERINA	MONTECASTRILLI	MONTECCHIO	MONTEGABBIONE	NARNI	OTRICOLI	TODI	Totale complessivo
Miglioramento sismico											
Interventi	0	6	1	0	0	0	1	0	1	6	15
Contributi	0	€ 272.100,0	€ 30.000,00	0	0	0	€ 29.400,00	0	€ 77.850,00	€ 279.300,00	€ 688.650,00
Rafforzamento locale											
Interventi	1	3	0	1	6	1	0	3	3	5	23
Contributi	€ 15.000,00	€ 120.000,00	0	€ 10.000,00	€ 138.000,00	€ 28.400,00	0	€ 100.000,00	€ 64.200,00	€ 213.651,00	€ 689.251,00
Interventi totali	1	9	1	1	6	1	1	3	4	11	38
Contributi totali	€ 15.000,00	€ 392.100,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 138.000,00	€ 28.400,00	€ 29.400,00	€ 100.000,00	€ 142.050,00	€ 492.951,00	€ 1.377.901,00

Tab. 3: Elenco dei soggetti privati ammessi a contributo ripartiti per Comune (da Tabella 1).

#	Codice richiesta (omesso il riferimento soggetto a privacy)	Cognome	Nome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo
COMUNE DI ALVIANO							
62	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-122125-12719	BETTONI	GIUSEPPA	ALVIANO	Rafforzamento locale	71	€ 15.000,00
		ALVIANO Conteggio		1			
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO							
32	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-160130-94486	ISIDORI	PINA	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	301	€ 45.000,00
33	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-135332-40368	MORELLI	GOFFREDO	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	291	€ 54.450,00
40	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-163013-40360	PERNI	FERNANDO	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	258	€ 52.650,00
42	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-133922-95493	SENSINI	PERSEO	AVIGLIANO UMBRO	Rafforzamento locale	226	€ 20.000,00
44	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-162105-48590	PERNI	PRIMO	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	201	€ 30.000,00
51	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-160747-81372	SENSINI	UGO	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	151	€ 30.000,00
54	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-140311-77912	SBRENNNA	BRUNA	AVIGLIANO UMBRO	Miglioramento sismico	132	€ 60.000,00
57	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-134602-48125	CARBONI	FRANCO	AVIGLIANO UMBRO	Rafforzamento locale	94	€ 80.000,00
61	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-30122014-160453-97322	PERAZZONI	INERIO	AVIGLIANO UMBRO	Rafforzamento locale	75	€ 20.000,00
		AVIGLIANO UMBRO Conteggio		9			
COMUNE DI GUARDEA							
41	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-04122014-101825-21781	MEDORI	VILMA	GUARDEA	Miglioramento sismico	257	€ 30.000,00
		GUARDEA Conteggio		1			
COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA							
28	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-29122014-174718-76031	CAPALTI	OSVALDO	LUGNANO IN TEVERINA	Rafforzamento locale	321	€ 10.000,00
		LUGNANO IN TEVERINA Conteggio		1			
COMUNE DI MONTECASTRILLI							
30	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-110757-13976	MANCINI	CARLO	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	308	€ 20.000,00
35	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-112950-86617	POGGIANI	MARCO	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	284	€ 38.000,00
48	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-104019-77831	GUIDARELLI	LUIGI	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	173	€ 20.000,00
50	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-113810-79598	ERMINI	MARIA	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	154	€ 20.000,00
55	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-105532-40711	FABRIZI	FRANCESCO	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	116	€ 20.000,00
58	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-100451-53938	DI GIORGIO	ALBERTO	MONTECASTRILLI	Rafforzamento locale	87	€ 20.000,00
		MONTECASTRILLI Conteggio		6			
COMUNE DI MONTECCHIO							
60	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-22122014-160840-60226	CHIOCCIA	ANTONELLA	MONTECCHIO	Rafforzamento locale	77	€ 28.400,00
		MONTECCHIO Conteggio		1			

COMUNE DI MONTEGABBIONE							
63	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-09012015-095732-89631	DE MARCO	DOMENICO	MONTEGABBIONE	Miglioramento sismico	49	€ 29.400,00
		MONTEGABBIONE Conteggio		1			
COMUNE DI NARNI							
34	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-04112014-101625-19051	PROIETTI	STEFANO	NARNI	Rafforzamento locale	289	€ 40.000,00
45	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-04112014-103331-74543	FELICETTI	MARIA	NARNI	Rafforzamento locale	193	€ 20.000,00
46	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-04112014-104630-88899	ORTOLANI	LUCIANO	NARNI	Rafforzamento locale	193	€ 40.000,00
		NARNI Conteggio		3			
COMUNE DI OTRICOLI							
29	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-29102014-155103-60893	PROIETTI	BALDASSARR	OTRICOLI	Rafforzamento locale	314	€ 20.000,00
31	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-29102014-162833-58879	MATTICARI	FABIO	OTRICOLI	Rafforzamento locale	303	€ 24.200,00
39	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-29102014-162044-62791	LEONELLI	MAURIZIO	OTRICOLI	Rafforzamento locale	259	€ 20.000,00
43	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-27102014-163821-73262	VERDOSCI	VALERIA	OTRICOLI	Miglioramento sismico	202	€ 77.850,00
		OTRICOLI Conteggio		4			
COMUNE DI TODI							
27	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-13122014-164107-98872	IACHETTINI	ANGELO	TODI	Miglioramento sismico	322	€ 96.300,00
36	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-26112014-165932-36664	TODINI	MARIO	TODI	Rafforzamento locale	278	€ 20.000,00
37	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-13122014-170945-27818	URBANI	LICIA	TODI	Rafforzamento locale	267	€ 98.400,00
38	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-26112014-163723-23733	GUBBIOTTI	MARINA	TODI	Miglioramento sismico	265	€ 30.000,00
47	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-14112014-145804-70398	BALDASSARRI	LUIGI	TODI	Rafforzamento locale	173	€ 55.251,00
49	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-11122014-144727-80542	FARINELLI	ADA	TODI	Miglioramento sismico	159	€ 30.000,00
52	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-26112014-174931-88080	CARPINELLI	VINCENZA	TODI	Rafforzamento locale	139	€ 20.000,00
53	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-26112014-162613-68849	BOETTI	MATTEO	TODI	Miglioramento sismico	133	€ 30.000,00
56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-13122014-165508-15956	RANCHICCHIO	EDELVAIS	TODI	Miglioramento sismico	106	€ 60.000,00
59	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-13122014-154802-80976	BERTONI	ALBERTA	TODI	Rafforzamento locale	80	€ 20.000,00
64	XXXXXXXXXXXXXXXXXX-20112014-090611-83189	GIANCOTTI	LUCIA	TODI	Miglioramento sismico	48	€ 33.000,00
		TODI Conteggio		11			

Allegato 3

Modello di manifestazione di interesse al contributo ex OCPDC n. 171/2014 – Edifici privati ammissibili a contributo per scorrimento della graduatoria di cui alla d.g.r. n. 171/15 - I PROGRAMMA REGIONALE ANNUALITÀ 2013.

<u>Richiedente:</u>
Nome e Cognome _____
Via / Piazza _____
Cap _____ Città _____
Codice fiscale _____
E-mail _____
PEC _____
Telefono _____

Al Sig. Sindaco del Comune di

.....

Via

.....

.....

OGGETTO: D.G.R. N. DEL - OCDPC 171 DEL 16/06/2014 - I PROGRAMMA REGIONALE - "SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE/MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PRIVATI APPROVATA CON D.G.R. 171 DEL 18/02/2015. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONTRIBUTO".

Il sottoscritto _____ in qualità di proprietario / amministratore di edificio condominiale formalmente costituito/ rappresentante della comunione designato all'unanimità³¹ dell'edificio oggetto di intervento, inserito nella graduatoria di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2 del programma regionale (D.G.R. n. ... del .../.../...) al numero, in relazione alla richiesta pervenuta dal Comune di _____, al fine dell'ottenimento del contributo regionale per interventi di prevenzione del rischio sismico a valere sul programma regionale in oggetto,

DICHIARA

1. di confermare il proprio interesse ad accettare il contributo individuato nella graduatoria regionale di che trattasi per le finalità di prevenzione del rischio sismico sull'edificio individuato nell'istanza;
2. di confermare quanto dichiarato con l'istanza relativa al bando approvato con D.G.R. n. 720 del 16.06.2014, avendone mantenuto tutti i requisiti;

³¹ Cancellare le tipologie che non interessano.

3. che l'immobile oggetto di intervento è ad uso _____
(specificare: 'ABITATIVO' / 'ESERCENTE ARTE O PROFESSIONE' / "PRODUTTIVO"³²
/ 'Produttivo-INDUSTRIALE' / 'Produttivo-ARTIGIANALE'),

(barrare solo nel caso l'uso di cui al punto 3 non sia 'abitativo' o 'esercente arte o professione'): di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato" e a tal fine allega "DICHIARAZIONE DE MINIMIS", come da modello allegato al programma regionale;

4. che l'edificio sarà oggetto di intervento di _____ (specificare rafforzamento locale o miglioramento sismico, così come indicato nel programma regionale di ammissibilità a contributo);

5. che, con riferimento alla data di pubblicazione in G.U. dell'Ordinanza n. 3907/2010 (01/12/2010), l'edificio non è stato oggetto di interventi strutturali già eseguiti, in corso o da eseguire, a seguito di contributi pubblici con le stessa finalità dell'Ordinanza;

6. di non aver iniziato i lavori ammissibili a contributo prima del 01/12/2010 (data di pubblicazione in G.U. dell'Ordinanza 3907 del 01/12/2010);

(barrare nel caso di lavori in corso o eseguiti) di aver iniziato i lavori³³ in data _____ e di averli completati³⁴ in data _____, come da certificati allegati.

_____, ____/____/____
luogo data

IL RICHIEDENTE

Allegati:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- documentazione attestante la data di inizio lavori (se del caso);
- documentazione attestante la data di fine lavori (se del caso);
- dichiarazione de minimis (solo nel caso l'uso dell'immobile non sia 'abitativo' o 'esercente arte o professione);
-

³² Conformemente alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (si veda, ad esempio, il manuale "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", Edizione Ottobre 2013): "Per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali." Ai fini del presente programma, quindi, indicare la categoria "produttivo" per attività diverse da quelle ad uso professionale, industriale o artigianale, da dichiarare esplicitamente.

³³ Se del caso, l'inizio dei lavori potrà essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori. La data di avvio dei lavori può essere quindi dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all'Asl, quando la stessa è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

³⁴ Se del caso, la fine dei lavori potrà essere documentato con riferimento alla data di rilascio del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di fine dei lavori.

Allegato 4
MODELLO COMUNICAZIONE NOMINATIVO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
per le fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'OCDPC 171 del 19.06.2014.
I PROGRAMMA ANNUALITÀ 2013. EDIFICI PRIVATI.
(da redigere su carta intestata dell'Ente con timbro e firma in originale ed inviare a mezzo PEC)

Alla Regione Umbria
Direzione Programmazione,
innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico
Piazza Partigiani 1 – 06121 Perugia
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Ente attuatore:

OGGETTO: D.G.R. N. DEL - I PROGRAMMA ANNUALITÀ 2013: INTERVENTI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI EX OCDPC n. 171 DEL 19/06/2014. COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione _____ di _____, in merito alla seguente azione di prevenzione sismica di cui al programma regionale in oggetto:

<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi strutturali su edifici di proprietà privata (ex art. 2, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza)
-------------------------------------	--

COMUNICA

Che il Responsabile del Procedimento nominato da questa Amministrazione è il Sig./Geom./Ing./Arch.:

Nome _____ Cognome _____

Qualifica funzionale _____ Servizio _____

Ufficio _____

Indirizzo (via/piazza) _____ n. _____

Comune _____ Provincia _____ (____) CAP _____

Telefono n. _____ fax n. _____ Cellulare n. _____

E-mail _____ PEC _____

Altri referenti (*riportare tutte le informazioni sopra indicate*): _____

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Allegato 5

DICHIARAZIONE DE MINIMIS

**Contributi di prevenzione sismica su edifici privati adibiti ad ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
Dichiarazione resa ai sensi del comma 4bis dell'art. 2 dell'OCDPC n. 171 del 19.06.2014.
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Al Sig. Sindaco del Comune di

.....

Via

OGGETTO: D.G.R. N. DEL - I PROGRAMMA ANNUALITÀ 2013: INTERVENTI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI EX OCDPC n. 171 DEL 19/06/2014. DICHIARAZIONE DE MINIMIS PER EDIFICI PRIVATI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA..

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

nome e cognome _____,

nato a _____ (___), il ___/___/___,

residente in _____ (___), Via/Piazza _____ n. _____,

codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante

dell'impresa _____

configurabile come³⁵

<input type="checkbox"/>	Attività produttiva industriale
<input type="checkbox"/>	Attività produttiva artigianale
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

con sede legale in _____ (___), Via _____

n. _____, Partita IVA _____, Codice fiscale _____;

PEC _____; Telefono _____; Fax _____

Preso atto

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006³⁶, ha stabilito che:

³⁵ Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente quadratino..

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del trattato CE;

- gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;

- ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "*de minimis*" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;

- la regola "*de minimis*" di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:

- agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per i quali esiste una disciplina ad hoc (reg. CE 875/2007);
- agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (reg. CE 1535/2007);
- agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- agli aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero;
- agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi³⁷;
- agli aiuti a imprese in difficoltà;

- in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

per tutto quanto sopra esposto

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*");

DICHIARA

³⁶ GUUE L 379/5 del 28.12.2006.

³⁷ Gli aiuti "*de minimis*" alle imprese attive nel settore del trasporto su strada, per spese diverse dall'acquisto dei veicoli, sono assoggettati alla soglia di € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

- che l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà³⁸
- (barrare l'ipotesi che ricorre)
 - che l'impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - oppure
 - che l'impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- che l'entità del contributo concesso rientra nei limiti della vigente normativa in materia di "de minimis" e, inoltre, di aver ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di *de minimis*, nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
TOTALE			

- che l'importo che si richiede nell'ambito del presente Bando è pari a € _____³⁹

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'assegnazione/liquidazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione della presente domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere apposta allegando fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

_____, ___/___/_____
luogo data

Timbro dell'impresa e
Firma del Legale rappresentante

 Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

³⁸ Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

³⁹ La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro.

Logo e intestazione
dell'Ente

Allegato 6

(da redigere su carta intestata dell'Ente, con timbro e firma in originale e inviata a mezzo PEC)

Alla Regione Umbria
Direzione Programmazione,
innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico
Piazza Partigiani 1 – 06121 Perugia
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

I Programma su Edifici Privati ex OCDPC n. 171/14 – DGR xxx/xxxx, interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c). Rilevazione interventi.

Comune di:

Tab 1 - Interventi strutturali di rafforzamento locale (R) o miglioramento sismico (M) degli edifici di proprietà privata (art. 2, comma 1, lett. c).

A	B	C	D	E	F	G					
#	Codice richiesta	Cognome	Nome	Intervento	Punteggio	Contributo					
Riferimenti graduatoria generale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comune	Affissione bando (data)	Indirizzo edificio	Richiesta del cittadino al Comune (data) (*) ≤60gg dalla data in colonna 2	Pubblicazione graduatoria regionale (atto e data)	Proprietario (P) o Amministratore (A) o Rappresentante della comunione (R) (*)	Superficie lorda (mq) (*)	n. unità immobiliari (*)	Professionista incaricato e data	Presentazione progetto al Comune da parte del proprietario o del professionista (data) <90(R) o 180(M) da 5)	Approvazione progetto (atto e data)	Indice di rischio iniziale α _{SLV} i
Riferimenti	Art. 14 c. 5		Art. 14 c. 5		All. 4 e All. 6 c. 2	Art.12 c. 1, All. 4, All. 6 c. 3	Art.12 c. 1, All. 4	All. 6	Art. 14 c. 6	Art. 14 c. 8	Art. 9 e Art. 10

(*) dati desumibili dalle schede di richiesta di contributo e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Indice di rischio finale α _{SLV} f	Incremento capacità (%)	Inizio intervento (data) ≤30gg dalla data di approvazione progetto in colonna 11	Erogazione 30% opere strutturali (Atto e data)	Erogazione 70% opere strutturali (Atto e data)	Erogazione saldo e collaudo (Atto e data)	Tipo intervento realizzato R=Rafforzam. M=Miglioram.	Contributo assegnato (Atto e data)	Contributo revocato (S/N)	Erogazione 30% opere strutturali (€)	Erogazione 70% opere strutturali (€)	Totale erogato (€)
Art. 9 e Art. 10	Art. 9 c. 4		All. 6 c. 4	All. 6 c. 4	All. 6 c. 4						

(14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio.

Data

Timbro e firma del Legale rappresentante.....

Allegato 7

Interventi privati: Richiesta di erogazione saldo e certificazione di congruità.

(da redigere, esclusivamente da parte della strutture comunali, su carta intestata dell'Ente con timbro e firma in originale ed inviare a mezzo PEC)

**Alla Regione Umbria
Direzione Programmazione,
innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico
Piazza Partigiani 1 – 06121 Perugia
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it**

Oggetto: D.G.R. n. del – I Programma Annualità 2013 per Interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico degli edifici di proprietà privata. ex O.C.D.P.C. 171 del 19.06.14 - art. 2, comma 1, lett. c).

RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO E CERTIFICAZIONE DI CONGRUITA'

Con la presente il sottoscritto _____ in qualità di Responsabile del procedimento dell'intervento sull'immobile sito nel Comune di _____ in via _____ n. ____ CAP _____ di proprietà del _____ di cui al n. ____ della graduatoria approvata con D.G.R. n. _____ del _____, così come da tabella seguente (conforme alla *Tab. 1 - I Programma Edifici Privati ex OCDPC 171/14. Elenco dei soggetti privati ammessi a contributo – Allegato 2 alla deliberazione regionale n. del*)

#	Codice richiesta	Cognome	Nome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo
						Totale contributi (€)	

richiede l'erogazione del saldo finale, pari al 30% delle provvidenze spettanti, per l'intervento di cui sopra ammontanti ad € A tal fine

CERTIFICA

- che ad oggi è stata erogata, a ciascuno dei beneficiari in elenco, una somma corrispondente al 70% del contributo spettante, con gli atti indicati in tabella:

#	Codice richiesta	Cognome	Nome	Erogazione 30% (atto n. .. del ...)	Erogazione 30% (importo €)	Erogazione 40% (atto n. .. del ...)	Erogazione 40% (importo €)
				Totale erogazioni (€)			
				Totale erogazioni (€)			

- che con il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza sono state realizzate opere strutturali conformi a tutti i disposti della Ordinanza sopracitata con particolare riferimento al all'art. 13, commi 1 e 2;
 - che i lavori sono conclusi in data
 - che il *collaudo / certificato di regolare esecuzione*⁴⁰ è stato depositato in data
 - che anche per lo stato finale è stata depositata presso questa Amministrazione la documentazione di cui al p.to 5 dell'Allegato 6 dell'Ordinanza;
 - che le spese rendicontate sono congruenti con le disposizioni di cui all'art. 12 dell'Ordinanza e che l'erogazione dei contributi è avvenuta coerentemente alle disposizioni di cui all'Allegato 6 alla medesima Ordinanza;
 - che l'importo totale delle opere strutturali riconoscibili a valere sull'Ordinanza ammontano ad € _____ (diconsi € _____/__) a fronte del contributo di € _____ (diconsi € _____/__) e che , pertanto, si registra una economia di € _____ (diconsi € _____/__);
 - sulla base del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) depositato presso questa Amministrazione, la *conformità della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice*, secondo i disposti dell'art. 116 della L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 e ssmmii;
 - ⁴¹ che è depositata presso questa Amministrazione la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa appaltatrice secondo i disposti dell'art. 116 della L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 e sommi;
- che non è stata verificata la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa appaltatrice nel cantiere di che trattasi dal momento che i lavori rientrano nelle fattispecie di cui all' dell'art. 116, comma 1, lett. d) della L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 e ssmmii.

Luogo e data _____

Il Responsabile del procedimento

Timbro e firma

⁴⁰ Barrare la voce che non interessa.

⁴¹ Per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'art. 116, comma 1, lett. d) della l.r. 1/2015. Barrare solo la voce che interessa.

Allegato 8
SPECIFICHE TECNICHE
PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI DA PARTE DELLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
(art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 171/14)

1. Allegati al progetto esecutivo dell'intervento

Il progetto esecutivo dell'intervento di prevenzione sismica, ai fini della cantierabilità dello stesso e dell'assegnazione definitiva del contributo da parte del Comune territorialmente competente al soggetto privato collocato utilmente nella graduatoria generale, deve essere completo di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi.

In aggiunta, l'accesso al contributo da parte del beneficiario privato è vincolato al rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza e dal relativo decreto di ripartizione delle risorse⁴², che gli uffici competenti del Comune verificano sia con propri strumenti quanto attraverso dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che accelerino l'azione della pubblica amministrazione a favore del richiedente.

Per tale ragione, relativamente alle finalità dell'Ordinanza e per la velocizzazione delle verifiche amministrative, si ritiene utile fornire alcune indicazioni, peraltro non esaustive, della documentazione da allegare al progetto esecutivo, laddove non in contrasto con la normativa vigente⁴³:

1. copia dell'istanza di contributo (allegato 4 dell'Ordinanza) depositata in Comune;
2. copia dell'attestazione di avvenuto deposito ai fini sismici e della relativa "comunicazione dell'esito sul controllo del progetto" ovvero dell'autorizzazione sismica rilasciati dalla provincia competente (se acquisiti dal soggetto privato);
3. nel caso di condomini costituiti formalmente: copia dell'atto di nomina dell'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
4. nel caso di comunioni di proprietari che abbiano designato all'unanimità un rappresentante della comunione: copia della scrittura privata o della procura;
5. nota del proprietario/committente (beneficiario del contributo) con allegata la documentazione attestante gli occupanti dell'immobile⁴⁴;
6. nel caso di attività produttive: dichiarazione compilata secondo il modello allegato al presente documento con la quale il soggetto beneficiario del contributo, per le finalità del comma 4bis dell'art. 2 dell'Ordinanza, certifica di poter accedere all'aiuto pubblico sulla base delle concessioni ricevute nell'ultimo triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza, in regime "de minimis";
7. dichiarazione di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo circa l'attribuzione relativa alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione dell'edificio, con allegata la documentazione oggettiva ritenuta utile;

⁴² Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile del 15 aprile 2013, in GU n. 160 del 10/07/2013.

⁴³ Si ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 dell'Ordinanza "[...] si applicano le procedure di vigilanza e controllo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001" e che è pertanto applicabile, tra le altre, la disciplina prevista in materia di "documentazione amministrativa" di cui all'art. 9bis del medesimo decreto.

⁴⁴ Rif.: Nota 18 del § 9 del programma regionale.

8. (nel caso di intervento "miglioramento sismico") attestazione del progettista⁴⁵ abilitato ed iscritto all'Albo con la quale certifica il raggiungimento della percentuale del 60% del rapporto capacità/domanda e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico;
9. nota a firma del committente (beneficiario del contributo) con l'indicazione del nominativo del Direttore dei Lavori che dovrà curare le successive comunicazioni alla Amministrazione Comunale sullo stato di esecuzione dei lavori;
10. comunicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare le liquidazioni da parte dell'amministrazione comunale, a firma del committente (beneficiario del contributo) o dell'Amministratore, nel caso di condomini;
11. elaborato grafico che evidenzi in modo chiaro e corretto la superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, utilizzata per la determinazione del contributo;
12. elaborato grafico ed eventuale relazione di dettaglio che evidenzi in modo chiaro il numero di piani fuori terra⁴⁶ dell'edificio, essenziale per i fabbricati in cui viene richiesto il rafforzamento locale per il rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 5 all'Ordinanza;
13. elaborato fotografico a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, del fabbricato oggetto d'intervento con eventuali particolari fotografici ritenuti utili. Da tale elaborato dovrà evincersi chiaramente l'ubicazione dell'immobile rispetto alle vie di accesso;
14. dichiarazione del progettista abilitato ed iscritto all'Albo che i prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori non sono superiori a quelli contenuti nel prezzario regionale vigente al momento della pubblicazione dell'Ordinanza (**25 giugno 2014**);
15. per i fabbricati in cui viene richiesto il rafforzamento locale: dichiarazione di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo di verifica ed accertamento dell'assenza di carenze gravi richiamate all'art. 9, comma 3, e all'art. 11, comma 2, dell'Ordinanza e di rispetto di tutte le condizioni riportate nei medesimi articoli (*dichiarazione complementare a quella già allegata all'istanza di contributo*);
16. per i fabbricati in cui viene richiesto il miglioramento sismico: dichiarazione di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo che gli interventi previsti consentono di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico, nella quale sia altresì indicato l'incremento di capacità finale della struttura (in %);

⁴⁵ La Regione considera valido, ai fini del presente Programma, il primo periodo dell'art. 9, comma 5, dell'Ordinanza ("Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%"). Sono invece applicabili al solo caso di interventi di prevenzione del rischio sismico su Edifici Pubblici (ex art. 2, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza) i successivi periodi del medesimo comma 5 dell'art. 9 dell'Ordinanza.

⁴⁶ Ad ulteriore precisazione del parere espresso per il conteggio del numero di piani fuori terra e dei piani interrati dal DPCN alla Regione Umbria con nota prot. n. DPC/SIV/26446 del 25.05.2015, acquisita al prot. n. 76113 del 26.05.2015, ai fini del presente programma si ritiene idoneo applicare quanto di esposto dalla nota 21 dell'Allegato 5 dell'Ordinanza dell'annualità 2014, di prossima pubblicazione, che recita: "Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza totale di piano."

17. nel caso di immobile prospiciente su una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa: elaborato planimetrico a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, con l'ubicazione dell'immobile rispetto alla via di fuga e relativa sezione longitudinale nella quale si dimostri graficamente il rispetto dell'art. 4 dell'Ordinanza. Nel caso di appartenenza dell'edificio al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza: allegare estratti degli elaborati della CLE;
18. copia dell'istanza di autorizzazione sismica e preavviso scritto depositata in Provincia, unitamente alla copia della relativa ricevuta, contenente l'asseverazione dei professionisti abilitati ed iscritti agli Albi;
19. un elaborato di computo metrico dei soli interventi strutturali ammissibili a contributo.

2. Specifiche procedurali del Comune

Per l'avvio dell'iter amministrativo di assegnazione del contributo al beneficiario finale (privato), ovvero il soggetto utilmente collocato nella graduatoria regionale di merito, è opportuno che:

- 1) il Comune notifichi tempestivamente al beneficiario finale, entro **10 giorni** dalla comunicazione della Regione, la propria posizione utile nella graduatoria di merito per l'accesso al contributo, chiedendo, in risposta, nota di "*conferma di interesse al contributo*";
- 2) il beneficiario finale invii al Comune "*conferma di interesse al contributo*" entro **15 giorni** dalla notifica della pubblica amministrazione, pena la revoca del contributo stesso.

Il Comune, sulla base delle risposte acquisite:

- a. assegna definitivamente i contributi ai soggetti interessati e comunica il relativo elenco alla Regione;
- b. comunica tempestivamente le assegnazioni definitive ai beneficiari finali;
- c. notifica alla Regione, per le proprie determinazioni, l'elenco dei soggetti che non accedono al contributo e da revocare, corredato dalle relative motivazioni, proponendone la cancellazione dalle graduatorie regionali.

I beneficiari (privati) del contributo, entro il termine perentorio di **90 giorni** (per interventi di rafforzamento locale) e di **180 giorni** (per interventi di miglioramento sismico) dalla notifica comunale di assegnazione definitiva del contributo provvedono a trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia⁴⁷ del Comune competente il progetto esecutivo per il rilascio del permesso di costruire (o altro pertinente titolo abilitativo, se dovuto). Si applicano alle fattispecie di che trattasi le procedure di vigilanza e di controllo previste dal D.P.R. 380/2001 e dalle norme regionali conseguentemente emanate.

La mancata consegna al Comune del progetto esecutivo e della allegata documentazione nei tempi stabiliti, determina la revoca del contributo e la cancellazione dalle graduatorie regionali generali e di merito. In tali circostanze il Comune trasmette alla

⁴⁷ Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) , ex art. 5, D.P.R. n. 380/01. In Umbria, ai sensi dell'art. 113 della legge regionale 21.01.2015, n. 1, è lo **Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)**.

Regione, motivandolo, l'elenco dei soggetti ai quali revocare l'assegnazione del contributo e da cancellare dalle graduatorie regionali.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune, alla conclusione del proprio iter tecnico-amministrativo, trasmette tutta la documentazione (progetto, dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, autorizzazioni, titolo abilitativo, ...) al competente ufficio comunale preposto alla gestione degli interventi di prevenzione sismica il quale attiva le verifiche per l'approvazione del progetto e per l'assegnazione definitiva del contributo spettante al beneficiario privato per le finalità dell'Ordinanza.

L'attività istruttoria tecnico-amministrativa a carico del suddetto ufficio comunale incaricato della gestione dell'Ordinanza (cioè avente struttura distinta da quella del SUE) dovrà avere durata non superiore ai **30 giorni** a partire dalla data di assegnazione della pratica all'ufficio comunale competente per le finalità dell'Ordinanza.

Per i Comuni aventi un numero di interventi superiore a **15** la suddetta tempistica è raddoppiata.

Nel caso di coincidenza tra Sportello Unico per l'Edilizia ed ufficio comunale preposto alla gestione degli interventi di prevenzione sismica su edifici privati ovvero di coincidenza di personale istruttore in entrambi i procedimenti (edilizio-urbanistico e di prevenzione sismica di cui all'Ordinanza), l'iter per l'assegnazione del contributo al beneficiario finale (compresa l'approvazione del progetto esecutivo) è ricompreso nelle finalità e nei termini procedurali di cui alla Parte I del dpr 380/01.

Per i Comuni aventi un numero di interventi superiore a **15** la suddetta tempistica, per la parte di ammissibilità a contributo, è raddoppiata.

Il Comune comunica tempestivamente al beneficiario finale (privato) l'approvazione del progetto esecutivo e del relativo contributo (comunque entro **10 giorni** dall'esecutività dell'atto assunto): i lavori dovranno iniziare **entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione** ed essere completati entro **270 giorni** (nel caso di rafforzamento locale) o **360 giorni** (nel caso di miglioramento sismico).

Il beneficiario finale (privato) comunica al Comune il giorno dell'Inizio dei Lavori (comunicazione a firma del committente, beneficiario dell'intervento, con allegato il verbale di inizio dei lavori a firma di un professionista abilitato), per non incorrere nelle azioni di revoca del contributo da parte del Comune competente.

Il Comune, per la gestione degli interventi e le erogazioni dei contributi, attua le disposizioni di cui all'Allegato 6 all'Ordinanza e quanto previsto nel presente atto.

Il Comune vigila sulla conduzione dei lavori e sul rispetto, fra le altre, delle previsioni di cui punto 6 dell'Allegato 6 all'Ordinanza.

Le eventuali riduzioni di contributo che dovessero determinarsi nei confronti dei beneficiari privati, nel corso dei lavori o alla fine degli stessi, sono prontamente comunicate dal Comune alla Regione.

3. Specifiche sul calcolo della superficie lorda coperta

Al fine di uniformare la metodologia di calcolo della superficie lorda coperta complessiva di edificio di cui all'art. 12 dell'Ordinanza, utile alla quantificazione del punteggio di merito e del contributo eventualmente spettante al privato, nelle more di specifiche indicazioni da parte del Dipartimento di Protezione Civile, si forniscono a tutte le Amministrazioni interessate le seguenti indicazioni, comunque non esaustive vista l'enorme casistica riscontrabile:

1. la superficie a cui si fa riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante alla data di pubblicazione dell'Ordinanza (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2014), eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario;
2. per superficie lorda coperta complessiva si intende la somma delle superfici coperte calpestabili delle unità immobiliari, delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi e delle parti comuni dell'edificio (nota 11, Allegato 4 all'Ordinanza). Sono compresi in tali fattispecie, p. es., le superfici dei balconi non aggettanti ma rientranti a filo del perimetro esterno dell'edificio, i vani scala, gli androni, gli atri, gli spazi tecnici praticabili contenenti impianti dell'edificio (come, ad esempio, centrali termiche, i vani motore degli ascensori e assimilabili);
3. solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa, quindi non botole o scale retrattili) e quelle abitabili costituiscono, ai sensi del p.to d) dell'Allegato 5 all'Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici lorde coperte complessive ammissibili a contributo. In ogni caso, nelle fattispecie ammissibili, il calcolo è condotto computando la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50;
4. non vanno computate nel calcolo, fra le altre: le superfici dei balconi/terrazzi aggettanti, i lastrici solari di pertinenza dell'attico, i portici, le corti, i chiostri, i cortili, etc.;
5. i garage, le cantine, i magazzini o assimilati possono essere computati nel calcolo della superficie coperta complessiva se facenti parti dello stesso edificio e se a) di pertinenza di unità immobiliari dove soggetti o nuclei familiari risiedono stabilmente ovvero b) di pertinenza di unità immobiliari nel medesimo edificio destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;
6. le superfici calpestabili dei vani scala (rampe e pianerottoli) sono ripartite tra le unità immobiliari⁴⁸;
7. in caso di demolizione e ricostruzione, in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, il contributo viene calcolato sulla superficie dell'edificio ricostruito.

Inoltre la Regione dispone che la superficie lorda di ciascuna unità immobiliare costituente l'immobile utilizzata nel calcolo del contributo e del punteggio di merito sia quella totale, ferme restando le indicazioni sopra riportate.

In altri termini cioè, ai fini di uniformità e coerenza generale⁴⁹, è fatto divieto al richiedente privato di presentare istanza di contributo esponendo, surrettiziamente, superfici inferiori a quelle massime proprie di ciascuna unità immobiliare costituente l'immobile, al fine di accrescere il proprio punteggio di merito.

⁴⁸ Nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale – DPCN e per i fini del presente programma regionale, ai fini del calcolo (come già adottato dalle norme sulla ricostruzione dell'Umbria post sisma 1997) si considera applicabile quanto espresso in materia con dell'Ufficio dirigenziale temporaneo Completamento ricostruzione: interventi dei privati, Prot. n. 3364/I/TR del 08.04.2003, il quale, con riferimento alla D.G.R. 23 marzo 1983, n. 1627, riporta la definizione delle modalità di calcolo delle superfici delle scale: “[...] - superfici delle scale condominiali e non, interne od esterne all'edificio conteggiate per una sola volta nella loro proiezione sul piano orizzontale, anche non sovrapposte; qualora la scala colleghi più di due piani con rampe non sovrapposte, viene considerata la maggiore tra le proiezioni sul piano orizzontale delle rampe di collegamento dei piani; [...]”.

⁴⁹ A pena di inammissibilità della medesima istanza e della revoca, su segnalazione del Comune competente, del contributo eventualmente assegnato nonché la cancellazione dalle graduatorie comunali e regionali.

Allegato 9
DISCIPLINA DEL CONTROLLO E DELLA VIGILANZA
SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
PER GLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”, in vigore dal 29 gennaio 2015, la Regione Umbria ha inteso fondere anche la “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica”, regolamentata con legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, in vigore dal 2 giugno 2010.

L’abrogazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, ha fatto comunque salvi (art. 271, comma 3 del T.U.) tutti gli atti di indirizzo ad essa riferibili ma ancora compatibili con in nuovo T.U. e, quindi, le procedure di cui alle deliberazioni dalla 165 alla 171 del 20 febbraio 2012 nonché la deliberazione n. 325 del 27 marzo 2012.

1. Interventi di rafforzamento locale (ai sensi del § 8.4.3 del dm 14.01.08 e del § C8.4.3 della Circ. n. 617/09)⁵⁰

- in tutte le zone sismiche della regione (Zone 1, 2 e 3), ferme restando le fattispecie sottoposte al regime dell’“autorizzazione sismica” di cui all’art. 202, comma 2⁵¹ della legge regionale n. 1/2015 e al § 4 dell’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 167⁵², sono sottoposti al regime del “**preavviso scritto e deposito del progetto**” ai sensi degli artt.

⁵⁰ In sostanza, nell’ambito del presente programma, si intende estendere il regime del “preavviso scritto e deposito del progetto” agli interventi di rafforzamento locale su edifici ricadenti in tutti i comuni della regione (Zone 1, 2 e 3), ferma restando l’applicazione del regime dell’“autorizzazione sismica” preventiva per le fattispecie previste dall’art. 202, comma 2 della legge regionale 1/15 e dal § 4 della dgr 167/12.

⁵¹ Art. 202 – *Autorizzazione sismica.* [2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell’articolo 61 del d.p.r. 380/2001;
b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all’articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib. G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria e attuazione dell’O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, art. 2, commi 3, 4 e 5);
d) le sopraelevazioni di cui all’articolo 90, comma 1 del d.p.r. 380/2001.

⁵² D.G.R. n. 167 del 20.02.2012. “Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi”. - [4. Specifiche Ulteriori. Non sono da considerarsi di “minore rilevanza” e quindi non godono delle previsioni dell’art. 7, comma 3, lett. abis) della LR 5/2010 e smi (ora art. 250, comma 1, lett. b) della LR 1/15):

- gli interventi ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi), e in aree perimetrale ai sensi dell’art. 61 del dpr 380/01;
- gli interventi su strutture strategiche o rilevanti di cui al Decreto del capo dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 e alla D.G.R. n. 1700 del 19 novembre 2003.]

204, 205 e 206⁵³ della medesima legge regionale. Per essi quindi non trovano applicazione né l'art. 250, comma 1, lett. a)⁵⁴ della suddetta legge né la deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 166⁵⁵;

- i soggetti privati ammessi a contributo presentano richiesta di *“preavviso scritto e deposito del progetto”* apponendo nel modello RU/Sismica/2S⁵⁶, ai fini della riconoscibilità per l'avvio prioritario del procedimento di controllo da parte degli uffici provinciali, la dicitura **“Progetto ammesso a contributo per interventi di prevenzione sismica (RAFFORZAMENTO LOCALE), ex OCDPC n. 171/14, Comune di – I Programma Annualità 2013 – DGR n. del”**;
- la mancata riconoscibilità, come sopra indicato, della documentazione progettuale determina, da parte della provincia competente, l'attivazione delle consuete procedure previste dalla legge regionale n. 1/15 in materia sismica (p.es.: con 60 giorni per la conclusione del procedimento istruttorio anziché i 30 giorni qui previsti). La provincia competente, in tali casi, non è responsabile per eventuali circostanze che possano causare la revoca contributiva al soggetto privato per il mancato rispetto dei tempi imposti dall'Ordinanza;
- le province competenti attuano prioritariamente i controlli dei progetti degli interventi di che trattasi e programmano le attività di controllo in cantiere e le attività di vigilanza;
- l'intervento è inquadrato nel **Gruppo C, Categoria 9** della deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 165⁵⁷, e per esso:
 - il controllo e la verifica del progetto è eseguito dagli uffici provinciali competenti sul 100% delle istanze (aumentando, per le finalità di che trattasi, quanto originariamente previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171 per il gruppo e la categoria corrispondenti);
 - i controlli ispettivi in corso d'opera (*estrazione in cantiere*) e la *vigilanza* sono eseguiti secondo il sistema previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171⁵⁸ per il gruppo e la categoria corrispondenti⁵⁹;

⁵³ L.R. n. 1 del 21.01.2015: Art. 204 - *Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità*. Art. 205 - *Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità*. Art. 206 - *Certificato di rispondenza e asseverazione*.

⁵⁴ Ovvero, gli *interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*, di cui alla D.G.R. n. 166 del 20.02.2012, *“Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi.”* (ora *art. 250, comma 1, lett. a) della LR 1/15*).

⁵⁵ DGR n. 166 del 20.02.2012 - *“Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi”* (ora *art. 250, comma 1, lett. a) della LR 1/15*).

⁵⁶ Di cui alla DGR n. 165 del 20.02.2012, *“L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto.”* (ora *art. 250, comma 1, lett. d) della LR 1/15*).

⁵⁷ D.G.R. n. 165 del 20.02.2012 *“L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto”* (ora *art. 250, comma 1, lett. d) della LR 1/15*).

⁵⁸ D.G.R. n. 171 del 20.02.2012, *“Individuazione dei criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi”* (ora *art. 250, comma 1, lett. e), f) e g) della LR 1/15*).

⁵⁹ In tale circostanza sono applicate le percentuali previste nella richiamata D.G.R. n.171/12, ma non si applica però la nota di richiamo [*Nei casi con segnalati con (*) i progetti estratti vengono controllati anche in cantiere.*].

- il rimborso forfettario⁶⁰ di cui all'art. 211 della legge regionale n. 1/2015 è corrisposto dai soggetti richiedenti nella misura prevista per il gruppo e la categoria corrispondenti, così come assunto dalle province competenti ed attualmente in vigore;
- per il controllo progettuale, gli uffici provinciali verificano sia la congruenza del progetto con le discipline delle norme tecniche vigenti (DM 14.01.2008 e relativa Circ. n. 617/09) che con quanto disciplinato dall'Ordinanza, con particolare riferimento, all'art. 9, all'art. 11 e all'All. 5 alla medesima. A conclusione del controllo progettuale le province rilasciano al richiedente opportuna **“Comunicazione dell'esito sul controllo del progetto”**;
- le province, per le finalità contributive del presente programma e per il rispetto dei tempi definiti dall'Ordinanza, danno priorità ai controlli dei progetti degli interventi di cui si tratta, ultimando le proprie attività entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, a meno di azioni conseguenti alla richiesta di integrazioni o di chiarimenti al soggetto privato, che lo stesso dovrà fornire entro 10 giorni dalla comunicazione relativa;
- le province danno tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli sui progetti ed in cantiere nonché dell'attività di vigilanza al Comune competente e, per conoscenza, alla Regione. Il Comune assume, sulla base delle suddette risultanze, le eventuali e conseguenti determinazioni, informandone la Regione.

2. Interventi di miglioramento sismico (ai sensi del § 8.4.2 del dm 14.01.08 e del § C8.4.2 della Circ. n. 617/09)⁶¹

- nelle zone della regione ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2) sono sottoposti al regime dell'“**autorizzazione sismica**”, ai sensi degli artt. 202, 203⁶² e 206 della legge regionale 1/2015. La disciplina dell'autorizzazione sismica si applica anche agli interventi che intendessero incrementare ulteriormente il livello di sicurezza attuando l'“**adeguamento sismico**” dell'edificio (con il raggiungimento del 100% del rapporto capacità/domanda);
- nelle zone della regione a bassa sismicità (Zone 3), ferme restando le fattispecie sottoposte al regime dell'“autorizzazione sismica” di cui all'art. 202, comma 2 della legge regionale n. 1/15, sono sottoposti al regime del “**preavviso scritto e deposito del progetto**” ai sensi degli artt. 204, 205 e 206⁶³ della medesima legge regionale;
- i soggetti privati ammessi a contributo presentano richiesta di “autorizzazione sismica” se ricadenti nelle Zone 1 o 2, ovvero di “preavviso scritto e deposito del progetto” se ricadenti in Zona 3, apponendo nel modello RU/Sismica/2S, ai fini della riconoscibilità e dell'avvio

⁶⁰ L.R. n. 1 del 21.01.2015: Art. 211 - *Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli.*

⁶¹ In sostanza, nell'ambito del presente programma, si intende estendere il controllo preventivo dei progetti al 100% delle istanze presentate per interventi di miglioramento sismico anche su edifici i quali, ricadenti nei comuni della Zona 3 (a bassa sismicità), sono ora sottoposti al controllo a campione dei progetti.

⁶² L.R. n. 1 del 21.01.2015: Art. 202 - *Autorizzazione sismica*; Art. 203 - *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica*; Art. 204 - *Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità*; Art. 205 - *Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità*; Art. 206 - *Certificato di rispondenza e Asseverazione.*

⁶³ L.R. n. 1 del 21.01.2015: Art. 202 - *Autorizzazione sismica*; Art. 203 - *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica*; Art. 204 - *Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità*; Art. 205 - *Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità*; Art. 206 - *Certificato di rispondenza e Asseverazione.*

prioritario del procedimento di controllo da parte degli uffici provinciali, la dicitura “**Progetto ammesso a contributo per interventi di prevenzione sismica (MIGLIORAMENTO SISMICO⁶⁴)**, ex OCDPC n. 171/14, Comune di – I Programma Annualità 2013 - DGR n. del”;

- la mancata riconoscibilità, come sopra indicato, della documentazione progettuale determina, da parte della provincia competente, l’attivazione delle consuete procedure previste dalla legge regionale 1/2015 (ex legge regionale 5/10 e smi). La provincia competente, in tali casi, non è responsabile per eventuali circostanze che possano causare la revoca contributiva al soggetto privato per il mancato rispetto dei tempi imposti dall’Ordinanza;
- nei casi di applicazione del regime:
 - a) dell’“**autorizzazione sismica**”, l’intervento è inquadrato nel **Gruppo A, Categoria 1 o 2** ovvero nel **Gruppo B, Categoria 4** della deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 165;
 - b) del “**preavviso scritto e deposito del progetto**”, l’intervento è inquadrato nel **Gruppo B, Categoria 4** della deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 165;
- per le casistiche su esposte:
 - (autorizzazione) il controllo e la verifica del progetto è eseguito dagli uffici provinciali competenti sul 100% delle istanze (in accordo alla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171 per il gruppo e la categoria corrispondenti);
 - (deposito) il controllo e la verifica del progetto è eseguito dagli uffici provinciali competenti sul 100% delle istanze (aumentando, per le finalità di che trattasi, quanto originariamente previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171 per il gruppo e la categoria corrispondenti);
 - (autorizzazione o deposito) i controlli ispettivi in corso d’opera (*estrazione in cantiere*) e *la vigilanza* sono eseguiti secondo il sistema previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171 per il gruppo e la categoria corrispondenti⁶⁵;
 - (autorizzazione o deposito) il rimborso forfettario di cui all’art. 211 della legge regionale n. 1/2015 è corrisposto dai soggetti richiedenti nelle misura prevista per il gruppo e la categoria corrispondenti, così come assunto dalle province competenti ed attualmente in vigore;
- per il controllo progettuale, gli uffici provinciali verificano sia la congruenza del progetto con le discipline delle norme tecniche vigenti (DM 14.01.2008 e Circ. n. 617/09) che con quanto disciplinato dall’Ordinanza, con particolare riferimento, agli artt. 9, 10 e 11. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 9, comma 4 *gli interventi devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, garantire un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all’adeguamento sismico*. A valle del controllo progettuale, le Province rilasciano al richiedente opportuna “**Autorizzazione sismica**” ovvero opportuna “**Comunicazione dell’esito sul controllo del progetto**”;
- le province, per le finalità contributive del presente programma e per il rispetto dei tempi

⁶⁴ Ovvero “ADEGUAMENTO SISMICO”, qualora il soggetto privato abbia autonomamente previsto di attuare tale soluzione tecnica sul proprio edificio, in sostituzione del “miglioramento sismico”.

⁶⁵ In tale circostanza sono applicate le percentuali previste nella richiamata D.G.R. n.171/12, ma non si applica però la nota di richiamo [*Nei casi con segnalati con (*) i progetti estratti vengono controllati anche in cantiere.*].

definiti dall'Ordinanza, danno priorità ai controlli dei progetti degli interventi di che trattasi, ultimando le proprie attività:

- entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, nei casi di applicazione del regime di *"preavviso scritto e deposito del progetto"*;
- auspicabilmente⁶⁶, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, nei casi di applicazione del regime di *"autorizzazione sismica"*;

Quanto sopra, a meno di azioni conseguenti alla richiesta di integrazioni o di chiarimenti al soggetto privato, che lo stesso dovrà fornire entro 10 giorni dalla comunicazione relativa della provincia;

- le province danno tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli sui progetti ed in cantiere nonché dell'attività di vigilanza al Comune competente e, per conoscenza, alla Regione. Il Comune assume, sulla base delle suddette risultanze, le eventuali e conseguenti determinazioni, informandone la Regione.

⁶⁶ Nella fattispecie del regime di "autorizzazione sismica" prevalgono tuttavia le disposizioni dell'art. 94, comma 2, del dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'art. 203, comma 3 della legge regionale n. 1/2015, le quali prevedono il rilascio del provvedimento autorizzativo entro 60 giorni di ricevimento della richiesta. Allo stesso modo rimangono valide le disposizioni del medesimo art. 203 della lr 1/2015 in merito alla richiesta di chiarimenti o integrazioni. **Di tali circostanze i soggetti privati interessati devono tenere debito conto al fine di non incorrere nei casi di revoca del contributo.**

(pagina lasciata bianca intenzionalmente)



Regione Umbria

ASSESSORATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E GEOLOGICO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL'UMBRIA
AMBITO DI COORDINAMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E MOBILITÀ
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO
SEZIONE NORMATIVA ANTISISMICA E RISCHIO SISMICO